

N. 13.030 di rep.

N. 6.813 di racc.

Verbale di assemblea straordinaria
di società quotata
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016 (duemilasedici),
il giorno 24 (ventiquattro)
del mese di maggio
in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto *Carlo Marchetti*, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione *Gustavo Denegri* - della società per azioni quotata:

"DiaSorin S.p.A.",

con sede legale in Saluggia (VC), via Crescentino, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 55.863.257, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Vercelli: 13144290155, iscritta al R.E.A. di Vercelli al n. 180729 (di seguito, anche: la "Società"), procedo alla redazione ai sensi dell'art. 2375 del codice civile del verbale, per la parte straordinaria, dell'assemblea della Società tenutasi, alla mia costante presenza, in Milano, via Filodrammatici n. 3, in data

28 (ventotto) aprile 2016 (duemilasedici)

giusta l'avviso di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto, essendo la parte ordinaria oggetto di separato verbale.

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea straordinaria è quello di seguito riportato.

Il dottor Gustavo Denegri presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e, al termine della trattazione della parte ordinaria (ore 16,30), incarica me notaio della redazione del verbale e richiama ai fini della verbalizzazione tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori, qui riprodotte:

- l'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, è stato pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società oltre che, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 ore - sezione Finanza & Mercati - in data 18 marzo 2016. Non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né è stata presentata alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi di legge;

- il capitale sociale di € 55.948.257 interamente sottoscritto e versato, è suddiviso in n 55.948.257 azioni ordinarie da nominali € 1 cadauna. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla data del presente avviso la Società possiede n. 949.950 azioni proprie. Si ricorda che il diritto di voto di queste ultime è sospeso, fermo restando che saranno comunque computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deli-

berativo della presente riunione come disposto dall'art. 2357-ter, comma 2, del codice civile;

- l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

PARTE ORDINARIA

(omissis)

PARTE STRAORDINARIA

1. *Proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 9-bis, 9-ter e 9-quater dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Proposta di modifica dell'art. 8 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

- oltre al Presidente, sono presenti per il Consiglio di Amministrazione gli Amministratori:

Carlo Rosa, Amministratore Delegato e Direttore Generale,

Michele Denegri, Vice Presidente,

Chen Menachem Even,

Enrico Amo,

Stefano Altara

Giuseppe Alessandria,

Antonio Boniolo,

Eva Desana,

Maria Paola Landini,

Roberta Somati;

- per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Roberto Bracchetti Presidente

Andrea Caretti Sindaco effettivo

Ottavia Alfano Sindaco effettivo

- sono assenti giustificati gli altri Amministratori;

- con riferimento alle partecipazioni rilevanti ex art. 120 D.Lgs. del TUF, si segnala che la Società non è qualificabile quale "PMI" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF e, pertanto, la soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 del TUF è attualmente pari al 3% del capitale sociale con diritto di voto (art. 120, comma 2, ultimo periodo, TUF); tuttavia, tenuto conto del fatto che le partecipazioni riportate sul sito della Consob non risultano aggiornate alla nuova soglia applicabile, si riportano di seguito le informazioni sulle partecipazioni degli azionisti che possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore alla soglia del 2% del capitale ordinario, secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione della Società: Finde SS (anche per tramite di IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.), n. azioni 25.123.454, quota 44,904%; Rosa Carlo (anche per tramite di Sarago S.r.l.), n. azioni 4.779.214, quota 8,542%; Even Chen Menachem, n. azioni 2.498.936, quota 4,466%;

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea in proprio o per delega con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al verbale dell'Assemblea;
- la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF;
- è fatto invito a coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a consegnare la scheda di ingresso agli incaricati;
- ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la Società ha designato SPAFID S.p.A. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno; SPAFID S.p.A. ha comunicato di non aver ricevuto deleghe;
- lo svolgimento dei lavori è registrato al solo fine di facilitare la successiva verbalizzazione;
- come raccomandato dalla Consob, vengono ammessi in sala "ad audiendum" i rappresentanti della società di revisione e gli esponenti della stampa e del mondo finanziario ed economico;
- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni funzionari e collaboratori della Società;
- è fatto invito a non utilizzare all'interno della sala apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile;
- fatta riserva di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, ricorda alcune norme di comportamento per lo svolgimento delle assemblee:
 - > coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;
 - > la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la discussione;
 - > verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
 - > gli aventi diritto sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione una sola volta;
 - > le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;
 - > coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica;
 - > per regolare la discussione invito a contenere gli interventi in un ragionevole lasso di tempo di circa 10 minuti;
 - > ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
 - > la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;

➤ il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti ed i contrari sono invitati a dare al Segretario il proprio nominativo ed il numero dei voti rilevabile dalla scheda consegnata all'ingresso. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato sia per la raccolta di copia delle schede di ingresso sia per il computo dei voti;

- non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F.;

- è fatto invito a far presente eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto e ciò a valere per tutte le votazioni;

- considerato che la documentazione relativa a tutti gli argomenti in discussione, è stata, ai sensi di legge, messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della società, contestualmente ad avviso di disponibilità diffuso presso Borsa Italiana, nonché messa a disposizione di tutti i presenti, con il consenso dell'assemblea ne viene omessa la lettura. Ciò per tutti gli argomenti in discussione.

Una copia delle Relazioni illustrative ai punti dell'ordine del giorno di parte straordinaria sono al presente allegate in unico fascicolo sotto "A".

Il Presidente, quindi:

- dà atto che sono rappresentate in proprio e per delega n. 46.110.724 azioni ordinarie pari al 82,417% del capitale sociale con diritto di voto;

- dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita in sede straordinaria.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte straordinaria ed al proposito ricorda che il Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. ha convocato l'Assemblea straordinaria per proporre le modifiche dello Statuto sociale finalizzate all'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998, tramite l'inserimento nello Statuto sociale dei nuovi articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater.

Io notaio do lettura della proposta di delibera *infra* trascritta ed il Presidente apre la discussione.

Viscovi, in rappresentanza di Etica SGR, dà lettura dell'intervento qui riprodotto:

"Abbiamo apprezzato le spiegazioni sottostanti la scelta di Diasorin di proporre la modifica dello Statuto aziendale per l'introduzione del cosiddetto "voto maggiorato".

Ci teniamo a sottolineare come, attualmente, le principali raccomandazioni in termini di buona corporate governance, così come i principali proxy advisor, non identificano nel

voto maggiorato uno strumento di tutela degli interessi degli azionisti di minoranza così come un incentivo per gli investimenti di lungo periodo.

Anche il Consiglio di Amministrazione di Etica SGR è di tale avviso, nonostante riconosca che il tema sia particolarmente complesso e che possa portare ad una maggiore stabilità dell'azionariato aziendale.

Nel comunicarVi il nostro voto contrario, invitiamo la Società, qualora le modifiche statutarie verranno approvate, a tener conto dei citati interessi e ad agire per garantire a tutti gli stakeholder l'adozione di pratiche e di strategie che siano di effettiva sostenibilità del business aziendale nel medio e lungo periodo.

Ci auguriamo che Diasorin possa cogliere le nostre considerazioni come un ulteriore stimolo e un momento di arricchimento reciproco nell'ambito del proficuo dialogo instaurato nel corso degli anni".

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente evidenzia che la maggiorazione del voto, oltre a essere accessibile a qualsiasi azionista che intenda avvalersene avente i requisiti stabiliti dalla legge e dallo statuto, non incide in alcun modo sui diritti diversi dal voto spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale; pertanto, i soci di minoranza titolari di partecipazioni che consentono l'esercizio di determinati diritti (come il diritto di impugnare le deliberazioni assembleari o di esercitare l'azione di responsabilità) mantengono inalterata la loro posizione, a prescindere dall'esistenza di soci che si avvalgano della maggiorazione del voto. Sottolinea poi che la Società ritiene che l'inserimento nello Statuto sociale del voto maggiorato sia un utile strumento per incentivare gli investimenti a medio-lungo termine e così la stabilità della compagine azionaria, con ciò corrispondendo all'interesse della Società stessa e di tutti i suoi stakeholder; gli investimenti con prospettive di più ampio termine (long-term commitment), possono infatti contribuire a supportare una crescita dell'impresa sostenibile nel corso del tempo.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione, per alzata di mano (alle ore 16,35), la proposta in precedenza letta e qui trascritta.

"L'Assemblea Straordinaria di DiaSorin S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche allo Statuto sociale che intendono dare attuazione all'istituto della maggiorazione del diritto di voto;

delibera

- 1) di inserire nello Statuto sociale di DiaSorin S.p.A. i

nuovi articoli 9 (nove)-bis, 9 (nove)-ter e 9 (nove)-quater, così adottando il testo di Statuto riportato alle pagine 52 e seguenti del fascicolo "Relazioni illustrative e proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno", previamente messo a disposizione, che dovrà intendersi quale integralmente richiamato ai fini della deliberazione e qui trascritto:

Art. 9-bis - Maggiorazione del diritto di voto

Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione.

La maggiorazione del voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 9-quater dello statuto (l'"Elenco Speciale"):

a) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'"Elenco Speciale" (il "Periodo") attestata da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente (l'"Intermediario"), su richiesta del titolare in conformità all'art. 23-bis, comma 3, del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, provvedimento del 22 febbraio 2008 (il "Regolamento Congiunto"), e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per il Periodo;

b) a seguito di istanza del titolare che intenda richiedere l'iscrizione nell'"Elenco Speciale", il quale deve formulare la richiesta, per tutte o anche solo per parte delle azioni possedute, all'Intermediario a mezzo di apposito modulo pubblicato sul sito internet della Società; l'Intermediario inoltra la richiesta alla Società, unitamente alla comunicazione dal medesimo rilasciata in conformità all'art. 23-bis, commi 1 e 2, del Regolamento Congiunto attestante il possesso azionario e contenente la clausola "fino a revoca" nonché le informazioni di cui all'art. 21, comma 2, del Regolamento Congiunto, a mezzo di posta elettronica certificata; nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta formulata all'Intermediario e da quest'ultimo inoltrata alla Società dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. 58/1998; la Società, previo accertamento dell'esistenza dei presupposti di legge e del presente statuto, provvede all'iscrizione nell'"Elenco Speciale" tempestivamente e comunque nei termini di cui al successivo art. 9-quater, dando riscontro della suddetta iscrizione al titolare;

c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese

di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, sempre che la comunicazione dell'Intermediario di cui alla lettera a) pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto al successivo comma 3 del presente articolo; restando inteso che qualora la comunicazione dell'Intermediario di cui alla lettera a) non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione del voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società.

Ai fini della partecipazione all'Assemblea, la maggiorazione del voto già maturata a seguito del decorso del Periodo ha effetto alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (record date), a condizione che entro tale data sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'Intermediario di cui al secondo comma, lettera a) del presente articolo;

Nei casi di cui al secondo comma, lettera c), e terzo comma che precedono, il titolare deve avanzare richiesta all'Intermediario di attribuzione della maggiorazione del voto per le azioni che abbiano maturato tale diritto ai sensi di legge e del presente statuto, a mezzo di apposito modulo che sarà fornito dall'Intermediario medesimo e al quale sarà altresì richiesto il rilascio della comunicazione di cui al secondo comma, lettera a) del presente articolo; l'Intermediario inoltra quindi la richiesta alla Società, unitamente alla predetta comunicazione, a mezzo di posta elettronica certificata. La maggiorazione del voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati, previa comunicazione dell'Intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 8, del Regolamento Congiunto:

a) in caso di successione a causa di morte del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore dell'erede e/o del legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione.

La maggiorazione del voto si estende, previa comunicazione dell'Intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del Regolamento Congiunto, alle azioni ordinarie (le "Nuove Azioni"): (i) assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e spettanti al titolare di azioni maggiorate in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del voto (le "Azioni Originarie"); e (ii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. La maggiorazione del voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle

Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

Nei casi di cui al comma 6 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. Ove la maggiorazione del voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione del voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del Periodo di appartenenza calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

La maggiorazione del voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2, D.Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma, n. 1, Codice Civile), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al comma 5 del presente articolo.

La maggiorazione del voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione del voto medesima, tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione nell'Elenco Speciale effettuata dall'Intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell'art. 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto; tale richiesta deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (record date). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione del voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'Intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (record date) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

Art. 9-ter - Effetti della maggiorazione del diritto di voto
L'avente diritto alla maggiorazione del voto sarà legittimato a esercitarlo esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.

Ai fini dell'intervento e del voto in Assemblea, la legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (record date).

La maggiorazione del voto di cui all'art. 9-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393-bis del Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

Art. 9-quater - Elenco Speciale

La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggiorazione del voto.

L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.

L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D. Lgs. 58/1998 (record date), secondo quanto previsto dai precedenti articoli 9-bis e 9-ter.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, oltre che per rinuncia e richiesta dell'interessato, anche d'ufficio, ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione del voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione, dando informazione all'Intermediario nei termini e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci;

2) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con fa-

coltà di introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato."

L'assemblea approva a maggioranza.

Azioni favorevoli n. 33.827.743

Azioni contrarie n. 12.149.202

Azioni astenute n. 60.509

Azioni non votanti n. 73.270

Come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Io notaio do lettura della proposta di delibera infra trascritta ed il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione, per alzata di mano (alle ore 16,39), la proposta in precedenza letta e qui trascritta.

"L'Assemblea Straordinaria di DiaSorin S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche statutarie dell'articolo 8 dello Statuto sociale;

delibera

3) 1) di modificare l'articolo 8 (otto) dello Statuto sociale, così adottando il testo di Statuto riportato alle pagine 65 e 66 del fascicolo "Relazioni illustrative e proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno", previamente messo a disposizione, e che dovrà intendersi quale integralmente richiamato ai fini della deliberazione e qui trascritto:

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio viene convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, ultimo comma, del Codice Civile.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, pubblicato nei

termini di legge:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale;
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, per le assemblee straordinarie, la terza convocazione;

2) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato."

L'assemblea approva a maggioranza.

Azioni favorevoli n. 46.008.454

Nessuna Azione contraria

Azioni astenute n. 29.000

Azioni non votanti n. 73.270

Come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,40.


Si allegano al presente verbale, oltre a quanto già allegato sotto "A":

- lo statuto sociale che recepisce le modifiche approvate dall'assemblea, che al presente si allega sotto "B";
- l'elenco nominativo degli intervenuti in assemblea, che al presente si allega sotto "C", con il dettaglio delle votazioni.

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 19,15.

Consta di sei fogli come per legge dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per ventidue pagine e della ventitreesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio



All. "A" al n. 13.030 / 6813 di cap.

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DIASORIN S.p.A.**

28 aprile, 2016 (1^a convocazione)

29 aprile, 2016 (2^a convocazione)



**RELAZIONI ILLUSTRATIVE
E
PROPOSTE DI DELIBERA
SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**
(redatte in ottemperanza all'art. 84-ter della Delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche e dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche)

PARTE STRAORDINARIA

DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino snc - 13040 Saluggia (VC)
Codice Fiscale e Iscrizione Registro delle Imprese di Vercelli n. 13144290155

INDICE

Parte Straordinaria - Relazione Illustrativa sul punto 1 all'ordine del giorno	3
Parte Straordinaria - Relazione Illustrativa sul punto 2 all'ordine del giorno	16

Parte Straordinaria - Relazione Illustrativa sul punto 1 all'ordine del giorno

Proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater* dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. ("**DiaSorin**" o anche la "**Società**") Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per proporVi le modifiche dello Statuto sociale di seguito illustrate e finalizzate all'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 (il "**TUF**"), tramite l'inserimento nello Statuto sociale dei nuovi articoli 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater*.

La presente Relazione, redatta ai sensi degli artt. 125-*ter* del TUF e 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Consob**"), illustra le modifiche statutarie aventi ad oggetto la maggiorazione del voto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria.

L'istituto della "maggiorazione del voto", di cui all'art. 127-*quinquies*, TUF, è stato introdotto dall'art. 20, comma 1-*bis*, del d.l. 91/2014, convertito dalla legge 116/2014 (c.d. Decreto competitività) e ha sancito il superamento del principio "*one share – one vote*" che aveva fino a quel momento caratterizzato il nostro ordinamento societario.

L'art. 127-*quinquies*, comma 2, TUF, ha conferito alla Consob la delega per l'emanazione, con proprio regolamento, delle disposizioni di attuazione dell'istituto della maggiorazione del voto. In esercizio di detta delega la Consob ha modificato e integrato il Regolamento Consob, il quale disciplina, *inter alia*, il contenuto dell'elenco dei soci che richiedono il beneficio della maggiorazione del voto (art. 143-*quater*, Regolamento Consob), gli obblighi informativi posti a carico delle società i cui statuti consentono la maggiorazione del voto (art. 85-*bis*, comma 4-*bis*, Regolamento Consob) e gli effetti della maggiorazione del voto sulla disciplina dell'offerta pubblica di acquisto.

Infine, con atto del 24 febbraio 2015 è stato inserito nel Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, provvedimento del 22 febbraio 2008 ("**Regolamento Congiunto**") l'art. 23-*bis* "Maggiorazione del voto", il quale disciplina le comunicazioni fra intermediario ed emittente in occasione, fra l'altro, dell'iscrizione nell'elenco speciale dei soci che intendono avvalersi del beneficio della maggiorazione del voto, della maturazione della maggiorazione e dell'eventuale venir meno del di quest'ultima.

Come emerge dalle proposte di modifica dello Statuto sociale di seguito illustrate, la Vostra Società ha ritenuto di avvalersi di alcune delle opzioni riconosciute dal legislatore all'autonomia statutaria, ad esempio con riferimento alla conservazione della maggiorazione del voto in occasione di vicende traslative riguardanti le azioni e all'estensione della maggiorazione del diritto di voto alle azioni emesse in occasione di operazioni straordinarie.

Prima di procedere all'illustrazione analitica delle proposte di modifica, si rammenta che, in base al disposto dell'art. 127-*quinquies*, comma 6, TUF, la delibera di modifica dello Statuto sociale avente ad oggetto l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto – da assumersi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria dalla disciplina applicabile e dallo Statuto sociale – non attribuisce ai soci il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

1. **Illustrazione delle proposte di modifiche statutarie. Articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater dello Statuto sociale.**

Art. 9-bis *Maggiorazione del diritto di voto*

TESTO PROPOSTO
<i>Art. 9-bis</i> <i>Maggiorazione del diritto di voto</i>
<p>Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione.</p> <p>La maggiorazione del voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 9-quater dello statuto ("Elenco Speciale"):</p> <p>a) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il "Periodo") attestata da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente ("Intermediario"), su richiesta del titolare in conformità all'art. 23-bis, comma 3, del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, provvedimento del 22 febbraio 2008 (il "Regolamento Congiunto"), e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per il Periodo;</p> <p>b) a seguito di istanza del titolare che intenda richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il quale deve formulare la richiesta, per tutte o anche solo per parte delle azioni possedute, all'Intermediario a mezzo di apposito modulo pubblicato sul sito internet della Società; l'Intermediario inoltra la richiesta alla Società, unitamente alla comunicazione dal medesimo rilasciata in conformità all'art. 23-bis, commi 1 e 2, del Regolamento Congiunto attestante il possesso azionario e contenente la clausola "fino a revoca" nonché le informazioni di cui all'art. 21, comma 2, del Regolamento Congiunto, a mezzo di posta elettronica certificata; nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta formulata all'Intermediario e da quest'ultimo inoltrata alla Società dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. 58/1998; la Società, previo accertamento dell'esistenza dei presupposti di legge e del presente statuto, provvede all'iscrizione nell'Elenco Speciale tempestivamente e comunque nei termini di cui al successivo art. 9-quater, dando riscontro della suddetta iscrizione al titolare;</p> <p>c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, sempre che la comunicazione dell'Intermediario di cui alla lettera a) pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto al successivo comma 3 del presente articolo; restando inteso che qualora la comunicazione dell'Intermediario di cui alla</p>

lettera a) non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione del voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società.

Ai fini della partecipazione all'Assemblea, la maggiorazione del voto già maturata a seguito del decorso del Periodo ha effetto alla data indicata nell'art. 83-*sexies*, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (*record date*), a condizione che entro tale data sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'Intermediario di cui al secondo comma, lettera a) del presente articolo;

Nei casi di cui al secondo comma, lettera c), e terzo comma che precedono, il titolare deve avanzare richiesta all'Intermediario di attribuzione della maggiorazione del voto per le azioni che abbiano maturato tale diritto ai sensi di legge e del presente statuto, a mezzo di apposito modulo che sarà fornito dall'Intermediario medesimo e al quale sarà altresì richiesto il rilascio della comunicazione di cui al secondo comma, lettera a) del presente articolo; l'Intermediario inoltra quindi la richiesta alla Società, unitamente alla predetta comunicazione, a mezzo di posta elettronica certificata.

La maggiorazione del voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati, previa comunicazione dell'Intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 8, del Regolamento Congiunto:

- a) in caso di successione a causa di morte del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore dell'erede e/o del legatario;
- b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione.

La maggiorazione del voto si estende, previa comunicazione dell'Intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 4, del Regolamento Congiunto, alle azioni ordinarie (le "**Nuove Azioni**"): (i) assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e spettanti al titolare di azioni maggiorate in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del voto (le "**Azioni Originarie**"); e (ii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. La maggiorazione del voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

Nei casi di cui al comma 6 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. Ove la maggiorazione del voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione del voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del Periodo di appartenenza calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.



La maggiorazione del voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "**Partecipanti**") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2, D.Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma, n. 1, Codice Civile), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al comma 5 del presente articolo.

La maggiorazione del voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione del voto medesima, tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione nell'Elenco Speciale effettuata dall'Intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell'art. 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto; tale richiesta deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (*record date*). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione del voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'Intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (*record date*) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

Il nuovo articolo 9-bis dello Statuto sociale definisce i presupposti e le condizioni al ricorrere dei quali il socio è legittimato a richiedere, ad acquisire ovvero a conservare la maggiorazione del diritto di voto.

In particolare, si prevede che, qualora ricorra ogni altro presupposto richiesto dalla normativa vigente e dallo Statuto, il titolare di azioni ordinarie DiaSorin, previa iscrizione nell'apposito elenco speciale disciplinato dal successivo art. 9-quater dello Statuto sociale (l'"**Elenco Speciale**"), disponga di due voti per ciascuna azione ordinaria posseduta in via continuativa da almeno ventiquattro mesi.

Al fine di incentivare il ricorso degli azionisti alla maggiorazione del voto, si è deciso di fissare il periodo continuativo di appartenenza delle azioni e di iscrizione nell'Elenco Speciale richiesto ai fini della maturazione della maggiorazione nel termine minimo di ventiquattro mesi previsto dall'art. 127-quinquies, TUF, mentre la maggiorazione è stata stabilita nella misura massima consentita dalla normativa, ossia nella misura di due voti per ciascuna azione ordinaria posseduta.

Come anticipato, infatti, il testo proposto dell'art. 9-bis prevede che la maggiorazione si consegua, nella misura di due voti per ciascuna azione ordinaria, con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta delle azioni dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il "**Periodo**").

Per maggiore chiarezza in merito agli adempimenti richiesti ai fini dell'acquisizione del beneficio della maggiorazione – oltre a richiamare direttamente le disposizioni del Regolamento Congiunto che disciplinano gli obblighi di comunicazione fra intermediario ed emittente, in particolare l'art. 23-bis del Regolamento Congiunto – si è ritenuto opportuno definire analiticamente nel nuovo articolo 9-bis la procedura da seguire per richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale e, al decorso del Periodo, l'attribuzione della maggiorazione.

Anzitutto, ai fini della maturazione della maggiorazione il titolare delle azioni è tenuto a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale all'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni medesime (l'“**Intermediario**”), mediante trasmissione all'Intermediario medesimo di un modulo che sarà messo a disposizione sul sito internet della Società. L'Intermediario dovrà inoltrare la richiesta alla Società a mezzo di posta elettronica certificata, unitamente alla comunicazione rilasciata dall'Intermediario in conformità all'art. 23-bis, commi 1 e 2, del Regolamento Congiunto, che attesta il possesso azionario e contiene la clausola “fino a revoca”, nonché le informazioni di cui all'art. 21, comma 2, del Regolamento Congiunto.

Il titolare delle azioni può richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale anche solo per parte delle azioni possedute e, nel caso in cui non sia una persona fisica, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, TUF.


La Società, previo accertamento positivo dell'esistenza dei presupposti di legge e di Statuto, è tenuta a comunicare al richiedente l'avvenuta iscrizione nell'Elenco Speciale.

Si precisa che la maggiorazione non si acquisisce quale effetto automatico del decorso di ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, in quanto a tal fine il testo proposto dell'art. 9-bis richiede che il titolare delle azioni formuli all'Intermediario, tramite apposito modulo fornito da quest'ultimo, istanza di attribuzione della maggiorazione del voto per le azioni che abbiano maturato detto diritto in conformità alla legge e allo Statuto sociale. Ai fini del conseguimento della maggiorazione occorre, inoltre, che l'Intermediario trasmetta alla Società, tramite posta elettronica certificata, l'istanza del titolare delle azioni e una seconda comunicazione (avente le medesime caratteristiche della comunicazione di cui sopra) attestante il decorso del Periodo di titolarità ininterrotta rilasciata dall'Intermediario medesimo, in conformità all'art. 23-bis, comma 3, del Regolamento Congiunto.

Per quanto riguarda il momento di efficacia della maggiorazione del voto, si è ritenuto di farlo coincidere con il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 85-bis, comma 4-bis, Regolamento Consob, l'emittente deve comunicare alla Consob e al pubblico l'ammontare complessivo dei diritti di voto. L'art. 9-bis dello Statuto sociale, infatti, prevede che la maggiorazione del diritto di voto abbia effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo.

Tuttavia, si richiede che l'istanza del titolare delle azioni di acquisizione della maggiorazione e la comunicazione dell'Intermediario attestante il decorso del Periodo di titolarità ininterrotta siano trasmesse dall'Intermediario alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, al fine di assicurare alla Società un termine congruo per l'accertamento del numero complessivo dei diritti di voto e per l'aggiornamento dell'Elenco Speciale. L'art. 9-bis precisa che, qualora la comunicazione dell'Intermediario non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione del voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società.

Nell'ipotesi, invece, in cui sia convocata l'Assemblea di DiaSorin, e ai fini della partecipazione alla medesima, la maggiorazione del voto già maturata avrà effetto alla *record date*, a condizione che la comunicazione dell'Intermediario attestante il decorso del Periodo di titolarità ininterrotta sia pervenuta alla Società entro detta data.



Come anticipato, la Società si è avvalsa delle opzioni concesse dalla normativa all'autonomia statutaria con riguardo al mantenimento della maggiorazione del diritto di voto in occasione di vicende traslative riguardanti le azioni.

L'art. 9-bis, comma 5, dello Statuto sociale, infatti, in conformità e quindi senza derogare alla previsione di legge, prevede che la maggiorazione già maturata, ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, siano conservati in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario e in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione.

Il testo proposto dell'art. 9-bis, comma 6, dello Statuto sociale, inoltre, prevede l'estensione della maggiorazione nelle tre ipotesi consentite dalla legge, ossia in caso di aumento gratuito del capitale sociale, di aumento a pagamento del capitale sociale e di fusione o scissione di DiaSorin.

In particolare, la maggiorazione si estende alle azioni ordinarie di nuova emissione (le "Nuove Azioni") assegnate in sede di aumento gratuito di capitale, ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del voto (le "Azioni Originarie").

Anche in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, la maggiorazione si estende alle Nuove Azioni sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione alle predette azioni.

Infine, la maggiorazione del voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, a condizione che ciò sia previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

In relazione alle tre ipotesi suindicate di estensione della maggiorazione del voto, si precisa che: (i) se le Azioni Originarie avevano già maturato la maggiorazione del voto, le Nuove Azioni acquisiscono anch'esse la maggiorazione dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza che occorra a tal fine il decorso del periodo di ventiquattro mesi in relazione alle Nuove Azioni; (ii) se la maggiorazione del voto per le Azioni Originarie era ancora in corso di maturazione, le Nuove Azioni sono iscritte nell'Elenco Speciale dal momento di iscrizione delle Azioni Originarie e, pertanto, la maggiorazione del voto spetta alle Nuove Azioni dal momento del compimento del periodo di appartenenza delle Azioni Originarie, calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

Il testo proposto dell'art. 9-bis, comma 8, dello Statuto sociale prevede la perdita della maggiorazione del voto, ovvero l'interruzione del periodo di appartenenza continuativa che avrebbe consentito l'acquisizione della maggiorazione medesima, nelle ipotesi previste dall'art. 127-quinquies, comma 3, TUF, ossia con riferimento alle azioni che siano oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito. In coerenza con la ratio della norma, la perdita della maggiorazione si estende anche alle azioni costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, in quanto in tali ipotesi viene meno la titolarità del voto in capo al socio "fedele".


In conformità con la legge, inoltre, la maggiorazione viene meno (restando privo di effetti il periodo di iscrizione maturato o comunque in corso) anche in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito o oneroso, della partecipazione di controllo diretto o indiretto in un socio di DiaSorin il quale sia titolare di partecipazioni a voto maggiorato (o per le quali sia in corso la maturazione del periodo che legittima il voto maggiorato) superiori alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, TUF.

Avvalendosi dell'opzione legislativa di cui all'art. 127-quinquies, comma 1, TUF, si è ritenuto opportuno riconoscere ai titolari delle azioni la possibilità di rinunciare, in tutto o in parte, alla maggiorazione del voto.

Il testo proposto dell'art. 9-bis, comma 9, dello Statuto sociale prevede che il socio possa rinunciare irrevocabilmente alla maggiorazione tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione all'Elenco Speciale effettuata dall'Intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell'art. 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto. Poiché la rinuncia è in ogni caso irrevocabile, la maggiorazione del voto – in relazione alle azioni per le quali è stata esercitata detta facoltà di rinuncia – potrà essere nuovamente acquisita solo con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

La richiesta di revoca dell'iscrizione all'Elenco Speciale deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia – ossia entro il medesimo termine per la comunicazione della maturazione della maggiorazione (cfr. art. 9-bis, comma 2, lett. c) – e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla *record date*. Tale ultima precisazione è stata introdotta al fine di consentire alla Società, nell'ipotesi in cui sia stata convocata l'Assemblea, di aggiornare il numero complessivo dei diritti di voto alla *record date*.

Per la medesima ragione il testo proposto dell'art. 9-bis, comma 10, prevede che il titolare delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale sia tenuto a comunicare (e comunque acconsenta che l'Intermediario segnali) alla Società ogni circostanza che faccia venir meno i presupposti per la maggiorazione del voto entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui detta circostanza si sia verificata e in ogni caso entro il giorno di mercato aperto antecedente alla *record date*.



Art. 9-ter Effetti della maggiorazione del diritto di voto

TESTO PROPOSTO
<p><i>Art. 9-ter Effetti della maggiorazione del diritto di voto</i></p> <p>L'avente diritto alla maggiorazione del voto sarà legittimato a esercitarlo esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.</p> <p>Ai fini dell'intervento e del voto in Assemblea, la legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (<i>record date</i>).</p> <p>La maggiorazione del voto di cui all'art. 9-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di <i>quorum</i> assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.</p> <p>La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393-bis del Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.</p>

Il nuovo articolo 9-ter dello Statuto sociale disciplina gli effetti della maggiorazione del diritto di voto.

Il testo proposto, riprendendo il dettato dell'art. 127-quinquies, comma 8, TUF, prevede che la maggiorazione del diritto di voto di cui all'art. 9-bis si computi per ogni deliberazione assembleare e, di conseguenza, per la

determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. In conformità con la disposizione richiamata, l'art. 9-ter, comma 4, precisa che la maggiorazione del voto non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis del Codice Civile (c.d. azione di minoranza) e per il calcolo delle aliquote richieste ai fini dell'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

Art. 9-quater Elenco Speciale

TESTO PROPOSTO
<p><i>Art. 9-quater Elenco Speciale</i></p> <p>La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggiorazione del voto.</p> <p>L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.</p> <p>L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D. Lgs. 58/1998 (<i>record date</i>), secondo quanto previsto dai precedenti articoli 9-bis e 9-ter.</p> <p>La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, oltre che per rinuncia e richiesta dell'interessato, anche d'ufficio, ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione del voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione, dandone informazione all'Intermediario nei termini e con le modalità previste dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.</p>

Il nuovo articolo 9-quater dello Statuto sociale è dedicato all'Elenco Speciale, che, secondo il disposto dell'art. 127-quinquies, comma 2, TUF, deve essere istituito e tenuto a cura dell'emittente.

Il testo proposto rinvia alla disciplina di dettaglio contenuta nell'art. 143-quater, Regolamento Consob, per la determinazione del contenuto dell'Elenco Speciale.

La Società deve aggiornare l'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno di mercato aperto successivo alla *record date*. Al riguardo si è ritenuto opportuno fissare il termine per l'aggiornamento dell'Elenco Speciale in coincidenza con il termine di comunicazione al pubblico e alla Consob dell'ammontare complessivo dei diritti di voto prescritto

dall'art. 85-*bis*, comma 4-*bis*, Regolamento Consob, in modo tale da semplificare gli adempimenti informativi cui è tenuta la Società.

Si segnala che la Società può precedere anche d'ufficio alla cancellazione del titolare delle azioni dall'Elenco Speciale, qualora abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano il venir meno della maggioranza del voto o, in ogni caso, dei presupposti per la sua acquisizione.

L'articolo 9-*quater*, comma 5, precisa, infine, che all'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci, anche con riferimento alla pubblicità delle informazioni e al diritto di ispezione dei soci. Al riguardo, in linea con la scelta compiuta da altre importanti società quotate che hanno già introdotto la maggioranza del diritto di voto, si è ritenuto di aderire all'orientamento secondo il quale l'elenco previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 2, TUF, sia assimilabile al libro soci.

2. Effetti dell'introduzione del voto maggiorato sugli assetti proprietari della Società

Si valuta di seguito il possibile impatto della maggioranza del diritto di voto sugli assetti proprietari di DiaSorin, restando inteso che la maggioranza opererebbe solo qualora l'assemblea della Società ne deliberasse l'introduzione nello Statuto sociale e comunque a seguito del decorso del periodo di ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale.

Finde s.s. detiene indirettamente, per il tramite di Finde S.p.A. e di IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., una partecipazione pari al 44,90% del capitale ordinario e al 45,68% del capitale sociale al netto delle azioni proprie detenute nel portafoglio della Società alla data della presente relazione ed è l'azionista di controllo di fatto della Società. Nell'ipotesi teorica in cui Finde s.s.: (i) si iscriva nell'Elenco Speciale per l'intera partecipazione detenuta; (ii) al termine dei ventiquattro mesi continuativi di appartenenza delle azioni maturi la maggioranza in relazione a tutte le azioni ordinarie originariamente iscritte nell'Elenco Speciale (e a condizione che Finde s.s. non perda il diritto alla maggioranza per tutte o parte delle azioni); e (iii) nessun altro azionista richieda tale maggioranza, la percentuale di diritti di voto spettante a Finde s.s. sarebbe pari al 61,98% sul capitale ordinario e pari al 62,71% sul capitale votante al netto delle azioni proprie (pari a n. 949.950 azioni ordinarie proprie, rappresentanti l'1,69% del capitale ordinario alla data della presente relazione).

3. Modalità di valutazione dell'interesse della Società all'adozione del voto maggiorato

La Società ha effettuato tutti i necessari approfondimenti prima di addivenire alla decisione di proporre all'assemblea degli Azionisti l'inserimento nello Statuto sociale della maggioranza del diritto di voto, al fine di escludere la sussistenza di qualsiasi ragione ostativa e di verificare che ciò corrispondesse all'effettivo interesse di DiaSorin.

All'esito di detti approfondimenti, il Consiglio di Amministrazione ha valutato che l'introduzione del voto maggiorato possa rappresentare un utile strumento a beneficio degli azionisti "fedeli", in quanto incentiva gli investimenti a medio-lungo termine e così la stabilità della compagine azionaria, con ciò corrispondendo all'interesse della Società stessa e di tutti i suoi *stakeholders*. In tale ottica il Consiglio si è determinato a proporre all'Assemblea di cogliere l'opportunità fornita dal legislatore italiano di riconoscere il "premio" della maggioranza del diritto di voto a quegli azionisti che, investendo con prospettive di più ampio termine (*long-term commitment*), possono contribuire a supportare una crescita dell'impresa sostenibile nel corso del tempo.

Si rammenta inoltre che l'adozione del voto maggiorato si inserisce nell'ambito della tendenza, registrata nei principali paesi avanzati, all'introduzione di strumenti che, anche attraverso significative deviazioni del principio "un'azione - un voto", siano in grado di incentivare l'investimento a medio-lungo termine degli investitori con l'obiettivo di contrastare gli effetti negativi (in termini di volatilità dei mercati e potenziale



distorsione delle scelte manageriali) derivanti dalla considerazione delle sole prospettive di un orizzonte di investimento di breve periodo ovvero dal prevalere di investimenti effettuati in ottiche speculative.

La circostanza che l'art. 127-*quinquies*, comma 6, TUF escluda espressamente la ricorrenza del diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso all'assunzione della deliberazione di introduzione della maggiorazione del diritto di voto rappresenta un'ulteriore conferma del *favor* espresso dal legislatore nei confronti di tale istituto.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, dopo aver svolto un'analisi casistica sulle altre società che hanno scelto di introdurre la maggiorazione del voto, ha potuto constatare che quest'ultima non influisce negativamente sulle quotazioni delle azioni e sulla percezione degli investitori del valore della Società. Al contrario, l'estrema volatilità che caratterizza i mercati conferisce ulteriore valore alla scelta di premiare l'Azionista che sia orientato ad una logica di investimento di medio-lungo periodo e non mosso da finalità meramente speculative.

Concluso positivamente il processo di valutazione circa la rispondenza all'interesse di DiaSorin dell'introduzione del voto maggiorato, la Società ha ritenuto di cogliere l'occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 per convocare altresì la stessa Assemblea in sede straordinaria al fine di deliberare sulle modifiche statutarie aventi ad oggetto la maggiorazione del voto.

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, nella seduta del 9 marzo 2016, con la presenza di n. 13 amministratori su 13 e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, valutata la conformità con l'interesse sociale, all'unanimità ha deliberato di approvare le proposte di modifiche statutarie volte all'introduzione nello Statuto sociale di DiaSorin del voto maggiorato.

* * *

Premesso quanto sopra si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

“L'Assemblea Straordinaria di DiaSorin S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche allo Statuto sociale che intendono dare attuazione all'istituto della maggiorazione del diritto di voto;

delibera

1) *di inserire nello Statuto sociale di DiaSorin S.p.A. i nuovi articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater nel testo di seguito riportato, così adottando il testo di Statuto allegato al presente verbale:*

“Art. 9-bis Maggiorazione del diritto di voto

Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione.

*La maggiorazione del voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 9-quater dello statuto (l'“**Elenco Speciale**”):*

*a) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il “**Periodo**”) attestata da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente (l'“**Intermediario**”), su richiesta del titolare in conformità all'art. 23-bis, comma 3, del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione,*

provvedimento del 22 febbraio 2008 (il "**Regolamento Congiunto**"), e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per il Periodo;

b) a seguito di istanza del titolare che intenda richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il quale deve formulare la richiesta, per tutte o anche solo per parte delle azioni possedute, all'Intermediario a mezzo di apposito modulo pubblicato sul sito internet della Società; l'Intermediario inoltra la richiesta alla Società, unitamente alla comunicazione dal medesimo rilasciata in conformità all'art. 23-bis, commi 1 e 2, del Regolamento Congiunto attestante il possesso azionario e contenente la clausola "fino a revoca" nonché le informazioni di cui all'art. 21, comma 2, del Regolamento Congiunto, a mezzo di posta elettronica certificata; nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta formulata all'Intermediario e da quest'ultimo inoltrata alla Società dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. 58/1998; la Società, previo accertamento dell'esistenza dei presupposti di legge e del presente statuto, provvede all'iscrizione nell'Elenco Speciale tempestivamente e comunque nei termini di cui al successivo art. 9-quater, dando riscontro della suddetta iscrizione al titolare;

c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, sempre che la comunicazione dell'Intermediario di cui alla lettera a) pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto al successivo comma 3 del presente articolo; restando inteso che qualora la comunicazione dell'Intermediario di cui alla lettera a) non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione del voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società.

Ai fini della partecipazione all'Assemblea, la maggiorazione del voto già maturata a seguito del decorso del Periodo ha effetto alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (record date), a condizione che entro tale data sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'Intermediario di cui al secondo comma, lettera a) del presente articolo;

Nei casi di cui al secondo comma, lettera c), e terzo comma che precedono, il titolare deve avanzare richiesta all'Intermediario di attribuzione della maggiorazione del voto per le azioni che abbiano maturato tale diritto ai sensi di legge e del presente statuto, a mezzo di apposito modulo che sarà fornito dall'Intermediario medesimo e al quale sarà altresì richiesto il rilascio della comunicazione di cui al secondo comma, lettera a) del presente articolo; l'Intermediario inoltra quindi la richiesta alla Società, unitamente alla predetta comunicazione, a mezzo di posta elettronica certificata.

La maggiorazione del voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati, previa comunicazione dell'Intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 8, del Regolamento Congiunto:

a) in caso di successione a causa di morte del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore dell'erede e/o del legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione.

La maggiorazione del voto si estende, previa comunicazione dell'Intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del Regolamento Congiunto, alle azioni ordinarie (le "**Nuove Azioni**"): (i) assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e spettanti al titolare di azioni maggiorate in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del voto (le "**Azioni Originarie**"); e (ii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. La maggiorazione del voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in

cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

Nei casi di cui al comma 6 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. Ove la maggiorazione del voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione del voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del Periodo di appartenenza calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

La maggiorazione del voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2, D.Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma, n. 1, Codice Civile), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al comma 5 del presente articolo.

La maggiorazione del voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione del voto medesima, tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione nell'Elenco Speciale effettuata dall'Intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell'art. 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto; tale richiesta deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (record date). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione del voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'Intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (record date) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

Art. 9-ter Effetti della maggiorazione del diritto di voto

L'avente diritto alla maggiorazione del voto sarà legittimato a esercitarlo esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.

Ai fini dell'intervento e del voto in Assemblea, la legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (record date).

La maggiorazione del voto di cui all'art. 9-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393-bis del Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

Art. 9-quater Elenco Speciale

La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggiorazione del voto.

L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.

L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D. Lgs. 58/1998 (record date), secondo quanto previsto dai precedenti articoli 9-bis e 9-ter.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, oltre che per rinuncia e richiesta dell'interessato, anche d'ufficio, ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione del voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione, dandone informazione all'Intermediario nei termini e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.


All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.”;

2) *di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”*

Saluggia, li 9 marzo 2016

Per il Consiglio di
Amministrazione

Il Presidente
Gustavo Denegri



Parte Straordinaria - Relazione Illustrativa sul punto 2 all'ordine del giorno

Proposta di modifica dell'art. 8 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. ("DiaSorin" o anche la "Società") Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per proporVi la modifica dell'art. 8 dello Statuto sociale di seguito illustrata.

La presente Relazione, redatta ai sensi degli artt. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Consob"), illustra le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria.

L'attuale testo dell'art. 8 – "Assemblea" dello Statuto sociale prevede che, ove ciò sia necessario per disposizione inderogabile o sia deciso dagli amministratori, l'Assemblea della Società sia convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, da pubblicarsi nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sui quotidiani "Finanza e Mercati" o "Il Sole 24 Ore".

La modifica statutaria proposta intende tener conto dell'avvenuta cessazione delle pubblicazioni da parte di uno dei due quotidiani indicati nello Statuto Sociale per la pubblicazione dell'avviso di convocazione ed è altresì finalizzata ad allineare il testo dell'articolo 8 dello Statuto sociale a quanto disposto dall'art. 125-bis, comma 1, del TUF, il quale prescrive, tra l'altro, che l'avviso di convocazione sia pubblicato per estratto sui giornali quotidiani.

Si propone, pertanto, di modificare l'art. 8 dello Statuto sociale, prevedendo che, ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, l'Assemblea di DiaSorin sia convocata mediante avviso da pubblicare per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale, ferme restando la modalità di pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'emittente e le altre modalità eventualmente previste dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente.

La proposta di modifica oggetto della presente Relazione non determina il sorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Modifica dell'art. 8 dello Statuto sociale

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Art. 8 - Assemblea	Art. 8 - Assemblea
L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.	L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.	L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio viene convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, ultimo comma, del Codice Civile.	L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio viene convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, ultimo comma, del Codice Civile.

<p>L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, pubblicato nei termini di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul sito internet della Società; - ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sui quotidiani "Finanza e Mercati" o "Il Sole 24 Ore"; - con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. <p>Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, per le assemblee straordinarie, la terza convocazione.</p>	<p>L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, pubblicato nei termini di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul sito internet della Società; - ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sui quotidiani "Finanza e Mercati" o "Il Sole 24 Ore" per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale; - con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. <p>Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, per le assemblee straordinarie, la terza convocazione.</p>
--	---



Premesso quanto sopra si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

"L'Assemblea Straordinaria di DiaSorin S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche statutarie dell'articolo 8 dello Statuto sociale;

delibera

1) di modificare l'articolo 8 dello Statuto sociale nel testo di seguito riportato, così adottando il testo di Statuto allegato al presente verbale:

"Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio viene convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, ultimo comma, del Codice Civile.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, pubblicato nei termini di legge:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale;
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, per le assemblee straordinarie, la terza convocazione;

2) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”

Saluggia, lì 9 marzo 2016

Per il Consiglio di
Amministrazione

Il Presidente
Gustavo Denegri

STATUTO DI DIASORIN S.p.A.

DENOMINAZIONE SOCIALE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

La Società è denominata "**DiaSorin S.p.A.**"

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Saluggia (VC).

La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, succursali, agenzie e uffici, nonché di sopprimerli.

Art. 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, delle seguenti attività:

- fabbricazione, produzione, commercio di prodotti diagnostici, farmaceutici, radioisotopi e prodotti chimici, con esclusione della vendita al minuto di medicinali;
- produzione, commercializzazione, studio, ricerca e sperimentazione di strumenti e di tutti quei prodotti che siano comunque affini o che presentino interesse nel campo biomedico ed in settori ad esso affini;
- progettazione, realizzazione, commercio e ricerca d'impianti e delle relative tecnologie nei settori predetti d'attività.

La Società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico e in via non prevalente, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità e sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 5 - Capitale - Azioni

Il capitale sociale è di Euro 55.948.257,00 ed è rappresentato da numero 55.948.257 di azioni nominative del valore nominale di Euro 1 cadauna.

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili ed indivisibili.

In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonché nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 del Codice Civile.

Art. 6 - Obbligazioni

La società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.

La competenza all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega, ex art. 2420-ter del Codice Civile, all'assemblea straordinaria.

RECESSO

Art. 7 - Recesso

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata della Società.

ASSEMBLEE

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio viene convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, ultimo comma, del Codice Civile.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, pubblicato nei termini di legge:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale;
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, per le assemblee straordinarie, la terza convocazione.

Art. 9 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

Sono legittimati all'intervento in Assemblea i titolari del diritto di voto nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe, e, in genere il diritto di intervento.

Art. 9-bis - Maggiorazione del diritto di voto

Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione.

La maggiorazione del voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 9-quater dello statuto (l'“Elenco Speciale”):

a) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il “Periodo”) attestata da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente (l'“Intermediario”), su richiesta del titolare in conformità all'art. 23-bis, comma 3, del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, provvedimento del 22 febbraio 2008 (il “Regolamento Congiunto”), e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per il Periodo;

b) a seguito di istanza del titolare che intenda richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il quale deve formulare la richiesta, per tutte o anche solo per parte delle azioni possedute, all'Intermediario a mezzo di apposito modulo pubblicato sul sito internet della Società; l'Intermediario inoltra la richiesta alla Società, unitamente alla comunicazione dal medesimo rilasciata in conformità all'art. 23-bis, commi 1 e 2, del Regolamento Congiunto attestante il possesso azionario e contenente la clausola “fino a revoca” nonché le informazioni di cui all'art. 21, comma 2, del Regolamento Congiunto, a mezzo di posta elettronica certificata; nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta formulata all'Intermediario e da quest'ultimo inoltrata alla Società dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. 58/1998; la Società, previo accertamento dell'esistenza dei presupposti di legge e del presente statuto, provvede all'iscrizione nell'Elenco Speciale tempestivamente e comunque nei termini di cui al successivo art. 9-quater, dando riscontro della suddetta iscrizione al titolare;

c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, sempre che la comunicazione dell'Intermediario di cui alla lettera a) pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto al successivo comma 3 del presente articolo; restando inteso che qualora la comunicazione dell'Intermediario di cui alla lettera a) non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione del voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società.

Ai fini della partecipazione all'Assemblea, la maggiorazione del voto già maturata a seguito del decorso del Periodo ha effetto alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (record date), a condizione che entro tale data sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'Intermediario di cui al secondo comma, lettera a) del presente articolo;

Nei casi di cui al secondo comma, lettera c), e terzo comma che precedono, il titolare deve avanzare richiesta all'Intermediario di attribuzione della maggiorazione del voto per le azioni che abbiano maturato tale diritto ai sensi di legge e del presente statuto, a mezzo di apposito modulo che sarà fornito dall'Intermediario medesimo e al quale sarà altresì richiesto il rilascio della comunicazione di cui al secondo comma, lettera a) del presente articolo; l'Intermediario inoltra quindi la richiesta alla Società, unitamente alla predetta comunicazione, a mezzo di posta elettronica certificata.

La maggiorazione del voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati, previa comunicazione dell'Intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 8, del Regolamento Congiunto:

a) in caso di successione a causa di morte del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore dell'erede e/o del legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione.

La maggiorazione del voto si estende, previa comunicazione dell'Intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del Regolamento Congiunto, alle azioni ordinarie (le "Nuove Azioni"): (i) assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e spettanti al titolare di azioni maggiorate in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del voto (le "Azioni Originarie"); e (ii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. La maggiorazione del voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

Nei casi di cui al comma 6 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. Ove la maggiorazione del voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione del voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del Periodo di appartenenza calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

La maggiorazione del voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2, D.Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma, n. 1, Codice Civile), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al comma 5 del presente articolo.

La maggiorazione del voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione del voto medesima, tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione nell'Elenco Speciale effettuata dall'Intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell'art. 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto; tale richiesta deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (record date). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione del voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'Intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (record date) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

Art. 9-ter - Effetti della maggiorazione del diritto di voto

L'avente diritto alla maggiorazione del voto sarà legittimato a esercitarlo esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.

Ai fini dell'intervento e del voto in Assemblea, la legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (record date).

La maggiorazione del voto di cui all'art. 9-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393-bis del Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

Art. 9-quater - Elenco Speciale

La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggiorazione del voto.

L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.

L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D. Lgs. 58/1998 (record date), secondo quanto previsto dai precedenti articoli 9-bis e 9-ter.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, oltre che per rinuncia e richiesta dell'interessato, anche d'ufficio, ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione del voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione, dandone informazione all'Intermediario nei termini e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.

Art. 10 - Costituzione, Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze stabilite dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente (se nominato) o, infine, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, verificare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario e, occorrendo, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale è redatto dal notaio, che in tal caso funge da segretario, designato dal Presidente stesso.

AMMINISTRAZIONE

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 a 16 membri. L'Assemblea ne determina il numero, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata, che non potrà comunque essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo

previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.

Le liste devono essere corredate (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) da un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a), e che abbia ottenuto il

secondo maggior numero di voti, nella persona del primo candidato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella lista.

Fermo restando che, qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto a).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) dell'ottavo comma del presente articolo, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal comma primo del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato comma primo.

Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio si applicheranno le maggioranze di legge.

Art. 12 - Cariche sociali - Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi componenti, il Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente; il Consiglio può inoltre nominare uno o più amministratori delegati e designare in via permanente un segretario, anche al di fuori dei suoi componenti.

Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta, nell'ordine, al Vice Presidente ovvero al Consigliere più anziano di età.

Art. 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, su convocazione del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta dell'Amministratore Delegato (se nominato) o di almeno tre Amministratori, fermi restando i poteri di convocazione attribuiti ad altri soggetti ai sensi di legge.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato da chi ne fa le veci ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12.

La convocazione del Consiglio avviene con lettera raccomandata, fax o posta elettronica, spediti almeno tre giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, fax o posta elettronica spediti almeno ventiquattro ore prima) di quello dell'adunanza al domicilio od indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate preventive informazioni sulle materie da trattare.

Il Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

L'informativa del Collegio sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 14 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà, può:

- a) istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, determinandone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento;
- b) delegare proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, ad uno o più dei suoi membri ed affidare ad essi incarichi speciali;
- c) istituire comitati, determinandone la composizione ed i compiti.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile la competenza, non delegabile ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:

- la fusione e la scissione nei casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso di Soci;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 16 - Compensi agli Amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, esclusi quelli investiti di deleghe operative.

I compensi di questi ultimi saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

In alternativa a quanto stabilito ai commi che precedono, l'Assemblea ha comunque sempre la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 17 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali determinandone i poteri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare procuratori e conferire mandati per singoli atti o categorie di atti.

I Direttori Generali assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Comitato Esecutivo con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.

SINDACI - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 18 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti. I sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente in materia.

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente.

In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'art. 1, comma 3 del D.M. numero 162 del 30 marzo 2000, con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art. 1, si precisa che per "materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società" si intendono quelle relative al settore sanitario e medicale.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale procede l'Assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari, possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione a pena di decadenza, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero 1 (uno) e 2 (due) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato di cui al presente comma.

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione. In caso di ulteriore parità tra le liste poste in votazione, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentrerà il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. Il Sindaco supplente subentrato resta in carica sino alla successiva Assemblea.

In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza, e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Collegio sindacale in applicazione della normativa vigente.

Il Collegio sindacale svolge i compiti e le attività previsti per legge.

Inoltre, i sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richiesta di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Due membri del Collegio sindacale hanno inoltre facoltà, in via tra loro congiunta, di convocare l'Assemblea.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le adunanze del Collegio sindacale potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Art. 19 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione iscritta nell'apposito albo nominata e funzionante ai sensi di legge.

RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 20 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza legale della Società spetta inoltre al Vice Presidente (se nominato) ed agli amministratori delegati od ai quali siano attribuiti particolari incarichi con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

BILANCIO

Art. 21 - Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22 - Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio, dopo le assegnazioni alla riserva legale sino a che non abbia raggiunto il limite di legge, sarà devoluto agli azionisti ed alle altre destinazioni che l'assemblea riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la costituzione di fondi aventi speciale destinazione.

Art. 23 - Acconti sul dividendo

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, ove consentito alla Società dalle norme vigenti, nei modi e nelle forme da queste stabiliti.

LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24 - Liquidazione


Oltre che nei casi previsti dalla legge la Società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 25 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge.

F.to Carlo Marchetti notaio



DIASORIN S.p.A.


All. "C" ab. n. 13.030/
6817 di
tefp

Assemblea ordinaria e straordinaria del 28 aprile 2016


Punto 1 straordinaria - Introduzione maggiorazione diritto di voto

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	46.110.724	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	46.037.454	99,841%



	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	33.827.743	73,362%	60,463%
Contrari	12.149.202	26,348%	21,715%
Astenuti	60.509	0,131%	0,108%
Non Votanti	73.270	0,159%	0,131%
Totale	46.110.724	100,000%	82,417%



DIASORIN S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 28 aprile 2016

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 straordinaria - Introduzione maggioranza diritto di voto

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ARCA SGR - ARCA AZIONI ITALIA		CAVICCHIA MARTINA		25.000	0,045	A
2	ARCA SGR - ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		CAVICCHIA MARTINA		4.000	0,007	A
3	STICHTING PENSIOENFONDS APF		CAVICCHIA MARTINA		487	0,001	C
4	ASCENSION ALPHA FUND, LLC		CAVICCHIA MARTINA		178.639	0,319	C
5	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF BARING EUR SEL TR		CAVICCHIA MARTINA		585.975	1,047	C
6	BARING INVESTMENT FUNDS PLC		CAVICCHIA MARTINA		820	0,001	C
7	BARING INVESTMENT FUNDS PLC		CAVICCHIA MARTINA		24.999	0,045	C
8	INVESTIN PRO F.M.B.A., GLOBAL EQUITIES I		CAVICCHIA MARTINA		1.072	0,002	C
9	PRINCIPAL FUNDS INC - INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		CAVICCHIA MARTINA		859	0,002	C
10	PENSION DANMARK PENSIONSFORSIKRINGS AKTIESELSKAB		CAVICCHIA MARTINA		16.506	0,030	C
11	CAUSEWAY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		CAVICCHIA MARTINA		187	0,000	C
12	AIC FUND II - HANCOCK HORIZON INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		CAVICCHIA MARTINA		1.600	0,003	C
13	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST		CAVICCHIA MARTINA		12.877	0,023	C
14	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		CAVICCHIA MARTINA		11.097	0,020	C
15	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		CAVICCHIA MARTINA		5.956	0,011	C
16	POWERSHARES EUROPE CURRENCY HEDGED LOW VOLATILITY PORTFOLIO		CAVICCHIA MARTINA		52.796	0,094	C
17	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGER OF THE IRELAND STRATEGIC INVESTMENT)		CAVICCHIA MARTINA		1.855	0,003	C
18	LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC - LAZARD PAN EUROPEAN SMALL CAP FUND		CAVICCHIA MARTINA		566	0,001	C
19	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		CAVICCHIA MARTINA		6.626	0,012	C
20	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		CAVICCHIA MARTINA		1.579	0,003	C
21	LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		CAVICCHIA MARTINA		27.187	0,049	C
22	UPS GROUP TRUST		CAVICCHIA MARTINA		16.535	0,030	C
23	UNISYS MASTER TRUST		CAVICCHIA MARTINA		5.155	0,009	C
24	LMCG GLOBAL MULTICAP FUND		CAVICCHIA MARTINA		100	0,000	C
25	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		CAVICCHIA MARTINA		13.430	0,024	C
26	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		CAVICCHIA MARTINA		6.118	0,011	C
27	ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC		CAVICCHIA MARTINA		30.074	0,054	C
28	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND		CAVICCHIA MARTINA		254	0,000	C
29	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSED STRATEGIES FUND		CAVICCHIA MARTINA		7.978	0,014	C
30	INVESCO FUNDS		CAVICCHIA MARTINA		11.135	0,020	C
31	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		CAVICCHIA MARTINA		796	0,001	C
32	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		CAVICCHIA MARTINA		289	0,001	C
33	RAINIER INTERNATIONAL DISCOVERY FUND		CAVICCHIA MARTINA		27.700	0,050	C
34	INVESTIN PRO F.M.B.A.		CAVICCHIA MARTINA		5.395	0,010	C
35	FIRST TRUST EUROZONE ALPHADEX UCITS ETF		CAVICCHIA MARTINA		1.853	0,003	C



36	ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO	CAVICCHIA MARTINA	1.242	0.002	C
37	ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO	CAVICCHIA MARTINA	479	0.001	C
38	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	CAVICCHIA MARTINA	22.544	0.040	C
39	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS	CAVICCHIA MARTINA	5.170	0.009	C
40	DOW RETIREMENT GROUP TRUST	CAVICCHIA MARTINA	1.595	0.003	C
41	CENTURYLINK, INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	CAVICCHIA MARTINA	5.894	0.011	C
42	HONEYWELL SAVINGS AND OWNERSHIP PLAN MASTER TRUST	CAVICCHIA MARTINA	7.000	0.013	C
43	ARIEL INTERNATIONAL FUND	CAVICCHIA MARTINA	1.976	0.004	C
44	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	CAVICCHIA MARTINA	22.061	0.039	C
45	ILLINOIS STUDENT ASSISTANCE COMMISSION	CAVICCHIA MARTINA	11.103	0.020	C
46	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	CAVICCHIA MARTINA	2.141	0.004	C
47	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	CAVICCHIA MARTINA	28.189	0.050	C
48	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	CAVICCHIA MARTINA	8.818	0.016	C
49	NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN	CAVICCHIA MARTINA	1.964	0.004	C
50	MASTER TR AGREE BETWEEN PFIZER INC AND THE NORTHERN TR CO	CAVICCHIA MARTINA	10.033	0.018	C
51	MICROSOFT GLOBAL FINANCE	CAVICCHIA MARTINA	1.966	0.004	C
52	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	CAVICCHIA MARTINA	18.463	0.033	C
53	FIRE AND POLICE PENSION FUND SAN ANTONIO	CAVICCHIA MARTINA	1.318	0.002	C
54	THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME	CAVICCHIA MARTINA	4.880	0.009	C
55	THE UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION, INC	CAVICCHIA MARTINA	1.408	0.003	C
56	UNION PACIFIC CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	CAVICCHIA MARTINA	3.699	0.007	C
57	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8	CAVICCHIA MARTINA	1.123	0.002	C
58	HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03	CAVICCHIA MARTINA	963	0.002	C
59	HRW TRUST NO 3 UAD 01/17/03	CAVICCHIA MARTINA	568	0.001	C
60	SODA SPRINGS PARTNERS, LLC	CAVICCHIA MARTINA	2.887	0.005	C
61	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	CAVICCHIA MARTINA	3.749	0.007	C
62	FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F	CAVICCHIA MARTINA	11.418	0.020	C
63	INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	CAVICCHIA MARTINA	98.840	0.177	C
64	THE TRUSTEES OF THE GE UK PENSION COMMON INVESTMENT FUND	CAVICCHIA MARTINA	9.688	0.017	C
65	SEI GLOBAL ASSETS FUND PLC	CAVICCHIA MARTINA	3.330	0.006	C
66	BBH TRUSTEE SERVICES LIMITED	CAVICCHIA MARTINA	38.169	0.088	C
67	BBH TRUSTEE SERVICES LIMITED	CAVICCHIA MARTINA	4.734	0.008	C
68	CC&L ALL STRATEGIES FUND	CAVICCHIA MARTINA	100	0.000	C
69	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	CAVICCHIA MARTINA	1.300	0.002	C
70	PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC	CAVICCHIA MARTINA	419	0.001	C
71	FIRST TRUST EUROPE ALPHADEX FUND	CAVICCHIA MARTINA	9.738	0.017	C
72	RAINIER INT SMALL CAP EQUITY COLLECTIVE	CAVICCHIA MARTINA	11.640	0.021	C
73	FONDS RESERVE RETRAITES	CAVICCHIA MARTINA	51.406	0.092	C
74	UNIVERSAL INVEST BAYVK A3 FONDS	CAVICCHIA MARTINA	7.773	0.014	C
75	UNISUPER	CAVICCHIA MARTINA	8.655	0.015	C
76	LGT MULTI MNGR FD II	CAVICCHIA MARTINA	9.102	0.016	C
77	MOMENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV-SIF	CAVICCHIA MARTINA	7.770	0.014	C
78	BBH FTE ALPHADEX FND II-F	CAVICCHIA MARTINA	728	0.001	C
79	ACADIAN INT. EQUITY MANAGED VOL. CITI F	CAVICCHIA MARTINA	3.116	0.006	C
80	GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND	CAVICCHIA MARTINA	7.087	0.013	C

81	MERIFIN CAPITAL B.V.	CAVICCHIA MARTINA	3.150	0.006	C
82	OPTIMIX WHOLESAL GLOBAL SMALLER CO	CAVICCHIA MARTINA	1.868	0.003	C
83	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	CAVICCHIA MARTINA	9.122	0.016	C
84	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	CAVICCHIA MARTINA	18.512	0.033	C
85	UBS (US) GROUP TRUST	CAVICCHIA MARTINA	667	0.001	C
86	SBC MASTER PENSION TRUST	CAVICCHIA MARTINA	5.495	0.010	C
87	SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208	CAVICCHIA MARTINA	13.049	0.023	C
88	ASPRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND	CAVICCHIA MARTINA	625	0.001	C
89	VANTAGEPOINT INTERNATIONAL FUND	CAVICCHIA MARTINA	79.300	0.142	C
90	REYNOLDS AMERICAN DEFINED BENEFIT MASTER	CAVICCHIA MARTINA	28.618	0.051	C
91	GOLDMAN SACHS STRUCTURED INTERNATIONAL T	CAVICCHIA MARTINA	3.686	0.007	C
92	GOLDMAN SACHS INTERN SMALL CAP INSIGHT F	CAVICCHIA MARTINA	114.679	0.205	C
93	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	CAVICCHIA MARTINA	1.319	0.002	C
94	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND	CAVICCHIA MARTINA	149	0.000	C
95	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	CAVICCHIA MARTINA	5.944	0.011	C
96	NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY	CAVICCHIA MARTINA	199.448	0.356	C
97	NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY	CAVICCHIA MARTINA	4.338	0.008	C
98	PEERLESS INSURANCE COMPANY	CAVICCHIA MARTINA	7.389	0.013	C
99	GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL COMPANIES	CAVICCHIA MARTINA	765	0.001	C
100	THE NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENS PL	CAVICCHIA MARTINA	3.169	0.006	C
101	THE GBC INTL GROWTH FUND	CAVICCHIA MARTINA	13.118	0.023	C
102	ANIMA SGR SPA - ANIMA GEO ITALIA	CAVICCHIA MARTINA	30.254	0.054	C
103	ANIMA SGR SPA - ANIMA ITALIA	CAVICCHIA MARTINA	16.909	0.030	C
104	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	CAVICCHIA MARTINA	6.290	0.011	C
105	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	CAVICCHIA MARTINA	2.551	0.005	C
106	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	CAVICCHIA MARTINA	2.396	0.004	C
107	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	CAVICCHIA MARTINA	2.813	0.005	C
108	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	CAVICCHIA MARTINA	14.129	0.025	C
109	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	CAVICCHIA MARTINA	3.347	0.006	C
110	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	CAVICCHIA MARTINA	58.840	0.105	C
111	CBF CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND	CAVICCHIA MARTINA	7.327	0.013	C
112	ROYAL UK BENEFICENT ASSOCIATION GL EQ PT	CAVICCHIA MARTINA	373	0.001	C
113	SOUTHWELL NOTTINGHAM DIOCESAN BD FINANCE	CAVICCHIA MARTINA	61	0.000	C
114	WESTMINSTER ROMAN CATHOLIC DIOCESE TRUST	CAVICCHIA MARTINA	142	0.000	C
115	COF CHARITIES INVESTMENT FUND	CAVICCHIA MARTINA	10.439	0.019	C
116	TRUSTEES FOR ROMAN CATHOLIC PURPOSES REG	CAVICCHIA MARTINA	224	0.000	C
117	COF CHARITIES ETHICAL INVESTMENT FUND	CAVICCHIA MARTINA	2.132	0.004	C
118	NORDEA I SICAV	CAVICCHIA MARTINA	784.376	1.402	C
119	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	CAVICCHIA MARTINA	18.245	0.033	C
120	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	CAVICCHIA MARTINA	62.924	0.112	C
121	DANSKE BANK DANISH TAXABLE CLIENTS	CAVICCHIA MARTINA	69.819	0.125	C
122	BIG LOCAL TRUST	CAVICCHIA MARTINA	509	0.001	C
123	THE LANKELLYCHASE FOUNDATION	CAVICCHIA MARTINA	101	0.000	C
124	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516UBSCHIF2-EGSCP11	CAVICCHIA MARTINA	2.473	0.004	C
125	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	CAVICCHIA MARTINA	289	0.001	C




126	ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION FUND II			CAVICCHIA MARTINA	20.152	0.036	C
127	ARROWSTREET US GROUP TRUST			CAVICCHIA MARTINA	1.041	0.002	C
128	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND			CAVICCHIA MARTINA	21.986	0.039	C
129	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED			CAVICCHIA MARTINA	1.802	0.003	C
130	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST			CAVICCHIA MARTINA	510	0.001	C
131	MACQUAIRE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED			CAVICCHIA MARTINA	9.248	0.017	C
132	THREADNEEDLE (LUX)			CAVICCHIA MARTINA	120.420	0.215	C
133	THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC			CAVICCHIA MARTINA	791.815	1.415	C
134	THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC			CAVICCHIA MARTINA	454.512	0.812	C
135	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST			CAVICCHIA MARTINA	516	0.001	C
136	COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 30			CAVICCHIA MARTINA	2.581	0.004	C
137	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY GBP			CAVICCHIA MARTINA	4.805	0.009	C
138	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND			CAVICCHIA MARTINA	7.783	0.014	C
139	ACADIAN INTERNATIONAL ALL-CAP FUND			CAVICCHIA MARTINA	4.218	0.008	C
140	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER			CAVICCHIA MARTINA	2.836	0.005	C
141	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER			CAVICCHIA MARTINA	41.739	0.075	C
142	ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND TRUST			CAVICCHIA MARTINA	2.250	0.004	C
143	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY			CAVICCHIA MARTINA	2.371	0.004	C
144	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN			CAVICCHIA MARTINA	848	0.002	C
145	ENSGIN PEAK ADVISORS INC.			CAVICCHIA MARTINA	91.200	0.163	C
146	NEUFIZE EUROPE EXPANSION			CAVICCHIA MARTINA	10.000	0.018	C
147	PUBLIC SCHOOL TEACHERS' PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO			CAVICCHIA MARTINA	16.547	0.030	C
148	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM			CAVICCHIA MARTINA	27.752	0.050	C
149	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM			CAVICCHIA MARTINA	41.553	0.074	C
150	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM			CAVICCHIA MARTINA	7.621	0.014	C
151	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM			CAVICCHIA MARTINA	48.515	0.087	C
152	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA TREASURY DEPT.			CAVICCHIA MARTINA	2.806	0.005	C
153	JOHN S. & JAMES L. KNIGHT FOUNDATION			CAVICCHIA MARTINA	2.444	0.004	C
154	THE TRUSTEES OF ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME			CAVICCHIA MARTINA	63.463	0.113	C
155	THE METHODIST HOSPITAL			CAVICCHIA MARTINA	4.938	0.009	C
156	CENTRAL PENSION F OF INT UNION OF OPERAT & PART EMPL			CAVICCHIA MARTINA	15.167	0.027	C
157	LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC			CAVICCHIA MARTINA	334	0.001	C
158	GOLDMAN SACHS TRST II-GOLDMAN SACHS MUL TIMGR GLOBAL EQT FUND			CAVICCHIA MARTINA	4.753	0.008	C
159	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR DBFONDS ANDUS			CAVICCHIA MARTINA	16.500	0.029	C
160	GMAM GROUP PENSION TRUST III			CAVICCHIA MARTINA	21.343	0.038	C
161	GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST			CAVICCHIA MARTINA	18.100	0.032	C
162	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM			CAVICCHIA MARTINA	8.794	0.016	C
163	AXA WORLD FUNDS			CAVICCHIA MARTINA	130.000	0.232	C
164	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND			CAVICCHIA MARTINA	7.000	0.013	C
165	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST			CAVICCHIA MARTINA	4.787	0.009	C
166	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST			CAVICCHIA MARTINA	435	0.001	C
167	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST			CAVICCHIA MARTINA	7.594	0.014	C
168	STICHTING F AND C MUL TI MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE			CAVICCHIA MARTINA	32.036	0.057	C
169	GOLDMAN SACHS FUNDS			CAVICCHIA MARTINA	431	0.001	C
170	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST			CAVICCHIA MARTINA	29.268	0.052	C

171	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	CAVICCHIA MARTINA	18.704	0.033	C
172	WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND	CAVICCHIA MARTINA	56.083	0.100	C
173	MAINSTAY VP INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	CAVICCHIA MARTINA	110.816	0.198	C
174	MAINSTAY INTERNATIONAL EQUITY FUND	CAVICCHIA MARTINA	72.651	0.130	C
175	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	CAVICCHIA MARTINA	2.980	0.005	C
176	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	CAVICCHIA MARTINA	8.754	0.016	C
177	LATTICE GLOBAL SMALL CAP STRATEGY ETF	CAVICCHIA MARTINA	142	0.000	C
178	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	CAVICCHIA MARTINA	22.838	0.041	C
179	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	CAVICCHIA MARTINA	929	0.002	C
180	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	CAVICCHIA MARTINA	676	0.001	C
181	MERCER GLOBAL EQUITY FUND	CAVICCHIA MARTINA	14.444	0.028	C
182	MGI FUNDS PLC	CAVICCHIA MARTINA	6.539	0.012	C
183	MGI FUNDS PLC	CAVICCHIA MARTINA	3.704	0.007	C
184	MERCER QIF FUND PLC	CAVICCHIA MARTINA	44.025	0.079	C
185	MERCER QIF CCF	CAVICCHIA MARTINA	1.877	0.003	C
186	MERCER QIF CCF	CAVICCHIA MARTINA	58.962	0.105	C
187	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	CAVICCHIA MARTINA	9.847	0.018	C
188	PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY	CAVICCHIA MARTINA	66.377	0.119	C
189	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	CAVICCHIA MARTINA	53.840	0.096	C
190	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	CAVICCHIA MARTINA	4.569	0.008	C
191	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION FUND	CAVICCHIA MARTINA	8.397	0.015	C
192	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO	CAVICCHIA MARTINA	18.426	0.033	C
193	ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS	CAVICCHIA MARTINA	151.779	0.271	C
194	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	CAVICCHIA MARTINA	6.917	0.012	C
195	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZ-FONDS HPT	CAVICCHIA MARTINA	1.934	0.003	C
196	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	CAVICCHIA MARTINA	9.032	0.016	C
197	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	CAVICCHIA MARTINA	1.531	0.003	C
198	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	CAVICCHIA MARTINA	1.282	0.002	C
199	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	CAVICCHIA MARTINA	1.244	0.002	C
200	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	CAVICCHIA MARTINA	1.666	0.003	C
201	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	CAVICCHIA MARTINA	1.109	0.002	C
202	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	CAVICCHIA MARTINA	1.501	0.003	C
203	UNIVERSITY OF WASHINGTON	CAVICCHIA MARTINA	4.914	0.009	C
204	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	CAVICCHIA MARTINA	28.688	0.051	C
205	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	CAVICCHIA MARTINA	233	0.000	C
206	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED EUROPE EQUITY FUND	CAVICCHIA MARTINA	40	0.000	C
207	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL EQUITY FUND	CAVICCHIA MARTINA	110	0.000	C
208	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP	CAVICCHIA MARTINA	63	0.000	C
209	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	CAVICCHIA MARTINA	31.727	0.057	C
210	WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND	CAVICCHIA MARTINA	235.829	0.422	C
211	WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGED EQUITY FUND	CAVICCHIA MARTINA	32	0.000	C
212	WISDOMTREE EUROPE DIVIDEND GROWTH FUND	CAVICCHIA MARTINA	363	0.001	C
213	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	CAVICCHIA MARTINA	16.213	0.029	C
214	WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR	CAVICCHIA MARTINA	802	0.001	C
215	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	CAVICCHIA MARTINA	1.623	0.003	C



216	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY		CAVICCHIA MARTINA		2,098	0.004	C
217	LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		CAVICCHIA MARTINA		8,911	0.016	C
218	UBS ETF		CAVICCHIA MARTINA		1,656	0.003	C
219	GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND		CAVICCHIA MARTINA		2,519	0.005	C
220	EASTSPRING INVESTMENTS		CAVICCHIA MARTINA		1,054	0.002	C
221	NN PARAPLUFONDS 1 NV		CAVICCHIA MARTINA		54,876	0.098	C
222	BLACKROCK LIFE LIMITED		CAVICCHIA MARTINA		20,052	0.036	C
223	EAFE EQUITY FUND		CAVICCHIA MARTINA		2,229	0.004	C
224	FORUM FUNDS ILACUITAS INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		CAVICCHIA MARTINA		1,950	0.003	C
225	UMC BENEFIT BOARD, INC		CAVICCHIA MARTINA		26,968	0.048	C
226	UMC BENEFIT BOARD, INC		CAVICCHIA MARTINA		287	0.001	C
227	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		CAVICCHIA MARTINA		1,482	0.003	C
228	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF		CAVICCHIA MARTINA		10,301	0.018	C
229	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF		CAVICCHIA MARTINA		2,236	0.004	C
230	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		CAVICCHIA MARTINA		19,955	0.036	C
231	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		CAVICCHIA MARTINA		3,299	0.006	C
232	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		CAVICCHIA MARTINA		932	0.002	C
233	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		CAVICCHIA MARTINA		594	0.001	C
234	LUTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		CAVICCHIA MARTINA		935	0.002	C
235	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		CAVICCHIA MARTINA		1,457	0.003	C
236	MASTER TR AGREE BETWEEN PFIZER INC AND THE NORTHERN TR CO		CAVICCHIA MARTINA		1,035	0.002	C
237	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		CAVICCHIA MARTINA		3,897	0.007	C
238	EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BALTI		CAVICCHIA MARTINA		852	0.002	C
239	SEI INST MANAG TR GLOBAL MANAG VOLAT FND		CAVICCHIA MARTINA		20,215	0.036	C
240	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND		CAVICCHIA MARTINA		6,082	0.011	C
241	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL - COMP INDEX FD		CAVICCHIA MARTINA		2,526	0.005	C
242	SEI INSTITUTIONAL INTERN TRUST INTERNATI		CAVICCHIA MARTINA		7,443	0.013	C
243	SCHWAB HEALTH CARE FUND		CAVICCHIA MARTINA		6,836	0.012	C
244	THE CANADIAN MEDICAL PROTECTIVE ASSOCIATION		CAVICCHIA MARTINA		2,048	0.004	C
245	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		CAVICCHIA MARTINA		3,732	0.007	C
246	OAK RIDGE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		CAVICCHIA MARTINA		3,618	0.006	C
247	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		CAVICCHIA MARTINA		153	0.000	C
248	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		CAVICCHIA MARTINA		1,149	0.002	C
249	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		CAVICCHIA MARTINA		573	0.001	C
250	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		CAVICCHIA MARTINA		3,926	0.007	C
251	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		CAVICCHIA MARTINA		1,291	0.002	C
252	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		CAVICCHIA MARTINA		6,127	0.011	C
253	ISHARES VII PLC		CAVICCHIA MARTINA		31,192	0.056	C
254	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F		CAVICCHIA MARTINA		2,589	0.005	C
255	WYOMING RETIREMENT SYSTEM		CAVICCHIA MARTINA		518	0.001	C
256	NEUBERGER BERMAN GLOBAL ALLOCATION FUND		CAVICCHIA MARTINA		84	0.000	C
257	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		CAVICCHIA MARTINA		9,829	0.018	C
258	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF		CAVICCHIA MARTINA		77,506	0.139	C
259	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		CAVICCHIA MARTINA		1,278	0.002	C
260	INTERNATIONAL MONETARY FUND		CAVICCHIA MARTINA		1,131	0.002	C

261	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	CAVICCHIA MARTINA	50.273	0.090	C
262	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	CAVICCHIA MARTINA	4.413	0.008	C
263	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	CAVICCHIA MARTINA	22.197	0.040	C
264	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	CAVICCHIA MARTINA	20	0.006	C
265	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	CAVICCHIA MARTINA	141	0.000	C
266	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	CAVICCHIA MARTINA	334	0.001	C
267	ROYCE VALUE TRUST INC	CAVICCHIA MARTINA	7.000	0.013	C
268	ROYCE INTERNATIONAL PREMIER FUND	CAVICCHIA MARTINA	22.500	0.040	C
269	ROYCE GLOBAL VALUETRUST, INC.	CAVICCHIA MARTINA	14.000	0.025	C
270	FIDELITY FUNDS SICAV	CAVICCHIA MARTINA	220.886	0.395	C
271	WTC NA MULTIPLE CTF TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQUITY PORTFOLIO	CAVICCHIA MARTINA	2.093	0.004	C
272	WELL TRCO NA MULTI. COLLECT. INV FUND	CAVICCHIA MARTINA	44.890	0.080	C
273	STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST	CAVICCHIA MARTINA	5.040	0.009	C
274	TEACHERS'S RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	CAVICCHIA MARTINA	39.228	0.070	C
275	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	CAVICCHIA MARTINA	18.850	0.034	C
276	INVKREDIT BANK A/S	CAVICCHIA MARTINA	80.432	0.144	C
277	BROWN ADVISORY STRATEGIC EUROPEAN EQUITY FUND	CAVICCHIA MARTINA	198.650	0.355	C
278	THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	CAVICCHIA MARTINA	91.239	0.163	C
279	MERCER QIF CCF	CAVICCHIA MARTINA	97.730	0.175	C
280	GOLDMAN SACHS FUNDS II	CAVICCHIA MARTINA	27.920	0.050	C
281	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COM ALPHA STRATEGIES PTF	CAVICCHIA MARTINA	26.116	0.047	C
282	WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	CAVICCHIA MARTINA	157.474	0.281	C
283	WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	CAVICCHIA MARTINA	1.997	0.004	C
284	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF	CAVICCHIA MARTINA	684	0.001	C
285	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	CAVICCHIA MARTINA	7.598	0.014	C
286	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	CAVICCHIA MARTINA	1.861	0.003	F
287	TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	CAVICCHIA MARTINA	1.529	0.003	F
288	PARAMETRIC GLOBAL SMALL-CAP FUND	CAVICCHIA MARTINA	159	0.000	F
289	FIRST STATE INVESTMENTS ICVC - STEWART INV WORLDWIDE SUST FUND	CAVICCHIA MARTINA	52.856	0.094	F
290	PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	CAVICCHIA MARTINA	239	0.000	F
291	INTERNATIONAL SELECT PARTNERS LP KABOUTER MANAGEMENT, LLC	CAVICCHIA MARTINA	7.704	0.014	F
292	KABOUTER INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND II, LLC KABOUTER MANAGEMENT LLC	CAVICCHIA MARTINA	775.076	1.385	F
293	CFP TRUST KABOUTER MANAGEMENT, LLC	CAVICCHIA MARTINA	1.959	0.004	F
294	KABOUTER INTERNATIONAL MISSION FUND LLC KABOUTER MANAGEMENT LLC	CAVICCHIA MARTINA	14.828	0.027	F
295	BBH BOSTON CUST FOR THE ADVISORS' INNER CIRCLE FUND - CORNERSTONE ADVISORS' GLOBAL PUBLIC EQUITY	CAVICCHIA MARTINA	1.323	0.002	F
296	DANTAS SUPERANNUATION PLAN	CAVICCHIA MARTINA	11.949	0.021	F
297	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTO	CAVICCHIA MARTINA	40.890	0.073	F
298	ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	CAVICCHIA MARTINA	69.061	0.123	F
299	EATON VANCE CORP	CAVICCHIA MARTINA	170	0.000	F
300	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP FUND.	CAVICCHIA MARTINA	9.350	0.017	C
301	TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED	CAVICCHIA MARTINA	2.007	0.004	C
302	SCHRODER GLOBAL ENHANCED INDEX FUND	CAVICCHIA MARTINA	38.226	0.068	C
303	WHOLESALE UNIT TRUST GLOBAL SHS FUND 5	CAVICCHIA MARTINA	5.201	0.009	C
304	AMP CAPITAL SPECIALIST INTERNATIONAL SHIA	CAVICCHIA MARTINA	9.746	0.017	C
305	HOUR GLASS INTERNAT SHARES (UNHEDGED) FU	CAVICCHIA MARTINA	11.458	0.020	C



351	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	CAVICCHIA MARTINA	242.149	0.433	C
352	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	CAVICCHIA MARTINA	151.219	0.270	C
353	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	CAVICCHIA MARTINA	14.477	0.026	C
354	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	CAVICCHIA MARTINA	1.466	0.003	C
355	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	CAVICCHIA MARTINA	6.486	0.012	C
356	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	CAVICCHIA MARTINA	24.335	0.043	C
357	STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS	CAVICCHIA MARTINA	37.483	0.067	C
358	MULTIPARTNER SICAV	CAVICCHIA MARTINA	1.400	0.003	C
359	MULTIPARTNER SICAV	CAVICCHIA MARTINA	39.743	0.071	C
360	BNP PARIBAS L1	CAVICCHIA MARTINA	55.181	0.099	C
361	NORDEA 1 SICAV	CAVICCHIA MARTINA	216.558	0.387	C
362	INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST EUROPA SMALL CAP	CAVICCHIA MARTINA	22.584	0.040	C
363	THE CAR CARE PENSION PLAN	CAVICCHIA MARTINA	4.380	0.008	C
364	VAR INSURANCE PRODUCTS FUND OVERSEAS POR	CAVICCHIA MARTINA	101.200	0.181	C
365	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY OVER	CAVICCHIA MARTINA	420.800	0.752	C
366	FIDELITY ADVISOR SERIES VIII FIDELITY ADVISOR OVERSEAS FUND	CAVICCHIA MARTINA	43.100	0.077	C
367	THE GENERAL MOTORS CANADIAN HOURLY-RATE EMPL PENSION PLAN	CAVICCHIA MARTINA	5.194	0.009	C
368	THE GENERAL MOTORS CANAD RETIREMENT PROGR FOR SALARIED EMPL	CAVICCHIA MARTINA	869	0.002	C
369	GMAM GROUP PENSION TRUST II	CAVICCHIA MARTINA	4.379	0.008	C
370	GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST	CAVICCHIA MARTINA	21.842	0.039	C
371	AMG FUND PLC	CAVICCHIA MARTINA	1.150	0.002	C
372	LTW GROUP HOLDINGS, LLC	CAVICCHIA MARTINA	7.400	0.013	C
373	LOY PARTNERSHIP LLC	CAVICCHIA MARTINA	4.200	0.008	C
374	RAMI PARTNERS, LLC	CAVICCHIA MARTINA	2.900	0.005	C
375	THE WALTON FAMILY FOUNDATION	CAVICCHIA MARTINA	12.200	0.022	C
376	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 3	CAVICCHIA MARTINA	5.500	0.010	C
377	THE UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION, INC	CAVICCHIA MARTINA	8.000	0.014	C
378	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12	CAVICCHIA MARTINA	4.700	0.008	C
379	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8	CAVICCHIA MARTINA	5.500	0.010	C
380	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 2	CAVICCHIA MARTINA	5.500	0.010	C
381	TIMESQUARE FOCUS FUND LP	CAVICCHIA MARTINA	1.250	0.002	C
382	AMG TIMESSQUARE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	CAVICCHIA MARTINA	6.625	0.012	C
383	REALDANIA	CAVICCHIA MARTINA	24.200	0.043	C
384	JOHN S. & JAMES L. KNIGHT FOUNDATION	CAVICCHIA MARTINA	10.300	0.018	C
385	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	CAVICCHIA MARTINA	2.000	0.004	N
386	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	CAVICCHIA MARTINA	30.000	0.054	N
387	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	CAVICCHIA MARTINA	15.000	0.027	N
388	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA	CAVICCHIA MARTINA	26.647	0.048	C
389	PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY	CAVICCHIA MARTINA	9.273	0.017	C
390	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EAFE SMALL CAP HEDGED EQUITY ETF	CAVICCHIA MARTINA	50	0.000	C
391	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF	CAVICCHIA MARTINA	622	0.001	C
392	ARROWSTREET GLOBAL ALPHA EXTENSION FUND I	CAVICCHIA MARTINA	5.014	0.009	C
393	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND	CAVICCHIA MARTINA	37.742	0.067	C
394	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II	CAVICCHIA MARTINA	1.670	0.003	C
395	GOVERNMENT OF NORWAY	CAVICCHIA MARTINA	868.747	1.553	C



396	PUTNAM INV FUNDS - PUTNAM INT CAPITAL OPPORTUNITIES FUND	CAVICCHIA MARTINA	31.509	0.056	A
397	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	CAVICCHIA MARTINA	1.613	0.003	C
398	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	CAVICCHIA MARTINA	1.083	0.002	C
399	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	CAVICCHIA MARTINA	31	0.000	C
400	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	CAVICCHIA MARTINA	1.927	0.003	C
401	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	CAVICCHIA MARTINA	4.582	0.008	C
402	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	CAVICCHIA MARTINA	305	0.001	C
403	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	CAVICCHIA MARTINA	3.219	0.006	C
404	INTERNATIONAL MONETARY FUND	CAVICCHIA MARTINA	306	0.001	C
405	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	CAVICCHIA MARTINA	731	0.001	C
406	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	CAVICCHIA MARTINA	653	0.001	C
407	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	CAVICCHIA MARTINA	1.518	0.003	C
408	IBM 401K PLUS PLAN	CAVICCHIA MARTINA	5.805	0.010	C
409	SPDR S&P INTERNATIONAL MIDCAP ETF	CAVICCHIA MARTINA	619	0.001	C
410	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	CAVICCHIA MARTINA	1.605	0.003	C
411	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	CAVICCHIA MARTINA	2.889	0.005	C
412	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	CAVICCHIA MARTINA	1.648	0.003	C
413	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	CAVICCHIA MARTINA	10.589	0.019	C
414	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	CAVICCHIA MARTINA	8.322	0.015	C
415	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	CAVICCHIA MARTINA	141	0.000	C
416	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	CAVICCHIA MARTINA	15.469	0.028	C
417	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	CAVICCHIA MARTINA	5.579	0.010	C
418	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	CAVICCHIA MARTINA	12.317	0.022	C
419	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	CAVICCHIA MARTINA	813	0.001	C
420	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	CAVICCHIA MARTINA	1.519	0.003	C
421	SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	CAVICCHIA MARTINA	10.639	0.019	F
422	FIS CALBEAR FUND, LLC	CAVICCHIA MARTINA	21.087	0.038	C
423	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	CAVICCHIA MARTINA	66.010	0.118	C
424	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	CAVICCHIA MARTINA	2.330	0.004	C
425	TCW INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	CAVICCHIA MARTINA	2.650	0.005	C
426	TCW INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	CAVICCHIA MARTINA	1.200	0.002	C
427	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	CAVICCHIA MARTINA	75.957	0.136	C
428	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	CAVICCHIA MARTINA	26.655	0.048	C
429	RUSSELL INVESTMENT COMPANY IV PLC	CAVICCHIA MARTINA	5.300	0.009	C
430	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	CAVICCHIA MARTINA	11.677	0.021	C
431	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	CAVICCHIA MARTINA	7.801	0.014	C
432	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	CAVICCHIA MARTINA	8.753	0.016	C
433	WASATCH WORLD INNOVATORS FUND	CAVICCHIA MARTINA	108.722	0.194	F
434	HARDING, LOEVNER, FUNDS INC. INT SMALL COMPANIES PTF	CAVICCHIA MARTINA	14.700	0.026	F
435	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 6	CAVICCHIA MARTINA	7.100	0.013	F
436	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 9	CAVICCHIA MARTINA	4.600	0.008	F
437	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	CAVICCHIA MARTINA	1.680	0.003	C
438	UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND	CAVICCHIA MARTINA	113.600	0.203	C
439	ROBUSTA FUND	CAVICCHIA MARTINA	14.240	0.025	C
440	JOHN E FETZER INSTITUTE INC	CAVICCHIA MARTINA	744	0.001	F


441	VOYA MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	CAVICCHIA MARTINA	15.134	0,027	C
442	FCP AMUNDI SMALL CAP EURO	CAVICCHIA MARTINA	102.909	0,184	C
443	FCP HSBC TECHNOLOGIE	CAVICCHIA MARTINA	20.250	0,036	C
444	CI GLOBAL EQUITIES FUND LEVEL 1	CAVICCHIA MARTINA	3.085	0,006	C
445	CI GLOBAL EQUITIES FUND LEVEL 1	CAVICCHIA MARTINA	9.708	0,017	C
446	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	CAVICCHIA MARTINA	1.895	0,003	C
447	TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP	CAVICCHIA MARTINA	980	0,002	C
448	TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP	CAVICCHIA MARTINA	810	0,001	C
449	ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY	CAVICCHIA MARTINA	9.003	0,016	C
450	ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY	CAVICCHIA MARTINA	7.648	0,014	C
451	ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	CAVICCHIA MARTINA	12.282	0,022	C
452	ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	CAVICCHIA MARTINA	9.532	0,017	C
453	EURIZON EASY FUND EQUITY ITALY LITE	CAVICCHIA MARTINA	6.256	0,011	N
454	EURIZON EASY FUND EQUITY ITALY	CAVICCHIA MARTINA	20.014	0,036	N
455	IP INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.R.L.	BAZZONI RAFFAELE	24.493.454	43,779	F
456	FINDE S.P.A.	BAZZONI RAFFAELE	530.000	0,947	F
457	ETICA SGR SPA F.DO ETICA AZIONARIO	VISCOVI ALESSANDRA	26.928	0,048	C
458	ETICA SGR SPA F.DO ETICA BILANCIATO	VISCOVI ALESSANDRA	65.259	0,117	C
459	ETICA SGR SPA F.DO ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO	VISCOVI ALESSANDRA	17.868	0,032	C
460	ETICA SGR SPA F.DO ETICA RENDITA BILANCIATA	VISCOVI ALESSANDRA	5.003	0,009	C
461	BONIOLO ANTONIO	LUCCHETTI MARIA MADDALENA	400.000	0,715	F
462	EVEN CHEN MENACHEM	LUCCHETTI MARIA MADDALENA	2.498.936	4,467	F
463	SARAGO SRL	LUCCHETTI MARIA MADDALENA	2.402.532	4,294	F
464	ROSA CARLO	LUCCHETTI MARIA MADDALENA	2.376.882	4,248	F
465	VILLA ARMANDO		30	0,000	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	33.827.743	73,362%
CONTRARI	12.149.202	26,348%
ASTENUTI	60.509	0,131%
NON VOTANTI	73.270	0,159%
TOTALE AZIONI PRESENTI	46.110.724	100,000%



100




DIASORIN S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 28 aprile 2016

Punto 2 straordinaria - Modifica articolo 8 statuto sociale


RISULTATO DELLA VOTAZIONE



Azioni rappresentate in Assemblea	46.110.724	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	46.037.454	99,841%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	46.008.454	99,778%	82,234%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	29.000	0,063%	0,052%
Non Votanti	73.270	0,159%	0,131%
Totale	46.110.724	100,000%	82,417%

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200



ESITO VOTAZIONE

Punto 2 straordinaria - Modifica articolo 8 statuto sociale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ARCA SGR -ARCA AZIONI ITALIA		CAVICCHIA MARTINA		25.000	0,045	A
2	ARCA SGR- ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		CAVICCHIA MARTINA		4.000	0,007	A
3	STICHTING PENSIOENFONDS APF		CAVICCHIA MARTINA		487	0,001	F
4	ASCENSION ALPHA FUND, LLC		CAVICCHIA MARTINA		178.638	0,319	F
5	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF BARING EUR SEL TR		CAVICCHIA MARTINA		585.975	1,047	F
6	BARING INVESTMENT FUNDS PLC		CAVICCHIA MARTINA		820	0,001	F
7	BARING INVESTMENT FUNDS PLC		CAVICCHIA MARTINA		24.999	0,045	F
8	INVESTIN PRO F.M.B.A., GLOBAL EQUITIES I		CAVICCHIA MARTINA		1.072	0,002	F
9	PRINCIPAL FUNDS INC - INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND		CAVICCHIA MARTINA		859	0,002	F
10	PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB		CAVICCHIA MARTINA		16.506	0,030	F
11	CAUSEWAY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		CAVICCHIA MARTINA		187	0,000	F
12	AIC FUND II - HANCOCK HORIZON INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		CAVICCHIA MARTINA		1.600	0,003	F
13	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST		CAVICCHIA MARTINA		12.877	0,023	F
14	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		CAVICCHIA MARTINA		11.097	0,020	F
15	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		CAVICCHIA MARTINA		5.956	0,011	F
16	POWERSHARES EUROPE CURRENCY HEDGED LOW VOLATILITY PORTFOLIO		CAVICCHIA MARTINA		52.796	0,094	F
17	NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGER OF THE IRELAND STRATEGIC INVESTMENT TRUST)		CAVICCHIA MARTINA		1.655	0,003	F
18	LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC - LAZARD PAN EUROPEAN SMALL CAP FND		CAVICCHIA MARTINA		566	0,001	F
19	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		CAVICCHIA MARTINA		6.626	0,012	F
20	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		CAVICCHIA MARTINA		1.579	0,003	F
21	LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM		CAVICCHIA MARTINA		27.187	0,049	F
22	UPS GROUP TRUST		CAVICCHIA MARTINA		16.535	0,030	F
23	UNISYS MASTER TRUST		CAVICCHIA MARTINA		5.155	0,009	F
24	LMCG GLOBAL MULTICAP FUND		CAVICCHIA MARTINA		100	0,000	F
25	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		CAVICCHIA MARTINA		13.430	0,024	F
26	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		CAVICCHIA MARTINA		6.118	0,011	F
27	ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC		CAVICCHIA MARTINA		30.074	0,054	F
28	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND		CAVICCHIA MARTINA		254	0,000	F
29	SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSED STRATEGIES FUND		CAVICCHIA MARTINA		7.978	0,014	F
30	INVECO FUNDS		CAVICCHIA MARTINA		11.135	0,020	F
31	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		CAVICCHIA MARTINA		796	0,001	F
32	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC		CAVICCHIA MARTINA		289	0,001	F
33	RAINIER INTERNATIONAL DISCOVERY FUND		CAVICCHIA MARTINA		27.700	0,050	F
34	INVESTIN PRO F.M.B.A.		CAVICCHIA MARTINA		5.995	0,010	F
35	FIRST TRUST EUROZONE ALPHADEX UCITS ETF		CAVICCHIA MARTINA		1.853	0,003	F




36	ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO	CAVICCHIA MARTINA	1.242	0.002	F
37	ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO	CAVICCHIA MARTINA	479	0.001	F
38	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	CAVICCHIA MARTINA	22,544	0.040	F
39	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS	CAVICCHIA MARTINA	5,170	0.039	F
40	DOW RETIREMENT GROUP TRUST	CAVICCHIA MARTINA	1,595	0.003	F
41	CENTURYLINK, INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	CAVICCHIA MARTINA	5,884	0.011	F
42	HONEYWELL SAVINGS AND OWNERSHIP PLAN MASTER TRUST	CAVICCHIA MARTINA	7,000	0.013	F
43	ARIEL INTERNATIONAL FUND	CAVICCHIA MARTINA	1,976	0.004	F
44	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	CAVICCHIA MARTINA	22,061	0.039	F
45	ILLINOIS STUDENT ASSISTANCE COMMISSION	CAVICCHIA MARTINA	11,103	0.020	F
46	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	CAVICCHIA MARTINA	2,141	0.004	F
47	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	CAVICCHIA MARTINA	28,189	0.050	F
48	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	CAVICCHIA MARTINA	8,818	0.016	F
49	NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN	CAVICCHIA MARTINA	1,984	0.004	F
50	MASTER TR AGREE BETWEEN PEIZER INC AND THE NORTHERN TR CO	CAVICCHIA MARTINA	10,033	0.018	F
51	MICROSOFT GLOBAL FINANCE	CAVICCHIA MARTINA	1,966	0.004	F
52	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	CAVICCHIA MARTINA	18,463	0.033	F
53	FIRE AND POLICE PENSION FUND SAN ANTONIO	CAVICCHIA MARTINA	1,318	0.002	F
54	THE TRUSTEES OF TESCO PLC PENSION SCHEME	CAVICCHIA MARTINA	4,880	0.009	F
55	THE UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION, INC	CAVICCHIA MARTINA	1,408	0.003	F
56	UNION PACIFIC CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	CAVICCHIA MARTINA	3,699	0.007	F
57	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8	CAVICCHIA MARTINA	1,123	0.002	F
58	HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03	CAVICCHIA MARTINA	963	0.002	F
59	HRW TRUST NO 3 UAD 01/17/03	CAVICCHIA MARTINA	558	0.001	F
60	SODA SPRINGS PARTNERS, LLC	CAVICCHIA MARTINA	2,887	0.005	F
61	Kaiser Foundation Hospitals	CAVICCHIA MARTINA	3,749	0.007	F
62	FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F	CAVICCHIA MARTINA	11,418	0.020	F
63	INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	CAVICCHIA MARTINA	88,840	0.177	F
64	THE TRUSTEES OF THE GE UK PENSION COMMON INVESTMENT FUND	CAVICCHIA MARTINA	9,688	0.017	F
65	SEI GLOBAL ASSETS FUND PLC	CAVICCHIA MARTINA	3,330	0.006	F
66	BBH TRUSTEE SERVICES LIMITED	CAVICCHIA MARTINA	38,169	0.088	F
67	BBH TRUSTEE SERVICES LIMITED	CAVICCHIA MARTINA	4,734	0.008	F
68	CC&L ALL STRATEGIES FUND	CAVICCHIA MARTINA	100	0.000	F
69	CC&L O MARKET NEUTRAL FUND	CAVICCHIA MARTINA	1,300	0.002	F
70	PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC	CAVICCHIA MARTINA	419	0.001	F
71	FIRST TRUST EUROPE ALPHADEX FUND	CAVICCHIA MARTINA	9,738	0.017	F
72	RAINIER INT SMALL CAP EQUITY COLLECTIVE	CAVICCHIA MARTINA	11,640	0.021	F
73	FONDOS RESERVE RETRAITES	CAVICCHIA MARTINA	51,406	0.092	F
74	UNIVERSAL INVEST BAYVW A3 FONDS	CAVICCHIA MARTINA	7,773	0.014	F
75	UNISUPER	CAVICCHIA MARTINA	8,655	0.015	F
76	LGT MULTI MNGR FD II	CAVICCHIA MARTINA	9,102	0.016	F
77	MOMENTUM INVEST FUNDS SICAV-SIF	CAVICCHIA MARTINA	7,770	0.014	F
78	BBH FTE ALPHADEX FND II-F	CAVICCHIA MARTINA	728	0.001	F
79	ACADIAN INT. EQUITY MANAGED VOL. CITI F	CAVICCHIA MARTINA	3,116	0.006	F
80	GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND	CAVICCHIA MARTINA	7,087	0.013	F


81	MERFIN CAPITAL B.V.		CAVICCHIA MARTINA	3.150	0.006	F
82	OPTIMIX WHOLESAL E GLOBAL SMALLER CO		CAVICCHIA MARTINA	1.868	0.003	F
83	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P		CAVICCHIA MARTINA	9.122	0.016	F
84	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P		CAVICCHIA MARTINA	18.512	0.033	F
85	UBS (US) GROUP TRUST		CAVICCHIA MARTINA	667	0.001	F
86	SBC MASTER PENSION TRUST		CAVICCHIA MARTINA	5.495	0.010	F
87	SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208		CAVICCHIA MARTINA	13.049	0.023	F
88	ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND		CAVICCHIA MARTINA	625	0.001	F
89	VANTAGEPOINT INTERNATIONAL FUND		CAVICCHIA MARTINA	79.300	0.142	F
90	REYNOLDS AMERICAN DEFINED BENEFIT MASTER		CAVICCHIA MARTINA	28.618	0.051	F
91	GOLDMAN SACHS STRUCTURED INTERNATIONAL T		CAVICCHIA MARTINA	3.686	0.007	F
92	GOLDMAN SACHS INTERN SMALL CAP INSIGHT F		CAVICCHIA MARTINA	114.679	0.205	F
93	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		CAVICCHIA MARTINA	1.319	0.002	F
94	VIRTUS INTERNATIONAL WEALTH MASTERS FUND		CAVICCHIA MARTINA	149	0.000	F
95	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		CAVICCHIA MARTINA	5.944	0.011	F
96	NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY		CAVICCHIA MARTINA	199.448	0.356	F
97	NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY		CAVICCHIA MARTINA	4.338	0.008	F
98	PEERLESS INSURANCE COMPANY		CAVICCHIA MARTINA	7.389	0.013	F
99	GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL COMPANIES		CAVICCHIA MARTINA	765	0.001	F
100	THE NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENS PL		CAVICCHIA MARTINA	3.169	0.006	F
101	THE GBC INTL GROWTH FUND		CAVICCHIA MARTINA	13.118	0.023	F
102	ANIMA SGR SPA - ANIMA GEO ITALIA		CAVICCHIA MARTINA	30.254	0.054	F
103	ANIMA SGR SPA - ANIMA ITALIA		CAVICCHIA MARTINA	16.909	0.030	F
104	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		CAVICCHIA MARTINA	6.290	0.011	F
105	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		CAVICCHIA MARTINA	2.551	0.005	F
106	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE		CAVICCHIA MARTINA	2.586	0.004	F
107	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		CAVICCHIA MARTINA	2.813	0.005	F
108	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		CAVICCHIA MARTINA	14.129	0.025	F
109	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		CAVICCHIA MARTINA	3.347	0.006	F
110	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		CAVICCHIA MARTINA	58.840	0.105	F
111	CBF CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND		CAVICCHIA MARTINA	7.327	0.013	F
112	ROYAL UK BENEFICENT ASSOCIATION GL EQ PT		CAVICCHIA MARTINA	373	0.001	F
113	SOUTHWELL NOTTINGHAM DIOCESAN BD FINANCE		CAVICCHIA MARTINA	61	0.000	F
114	WESTMINSTER ROMAN CATHOLIC DIOCESE TRUST		CAVICCHIA MARTINA	142	0.000	F
115	COIF CHARITIES INVESTMENT FUND		CAVICCHIA MARTINA	10.439	0.019	F
116	TRUSTEES FOR ROMAN CATHOLIC PURPOSES REG		CAVICCHIA MARTINA	224	0.000	F
117	COIF CHARITIES ETHICAL INVESTMENT FUND		CAVICCHIA MARTINA	2.132	0.004	F
118	INORDEA 1 SICAV		CAVICCHIA MARTINA	784.376	1.402	F
119	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC		CAVICCHIA MARTINA	18.245	0.033	F
120	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC		CAVICCHIA MARTINA	62.924	0.112	F
121	DANSKE BANK DANISH TAXABLE CLIENTS		CAVICCHIA MARTINA	69.819	0.125	F
122	BIG LOCAL TRUST		CAVICCHIA MARTINA	509	0.001	F
123	THE LANKELLYCHASE FOUNDATION		CAVICCHIA MARTINA	101	0.000	F
124	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516UBSCHIF2-EGSCP11		CAVICCHIA MARTINA	2.473	0.004	F
125	CH02626 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II		CAVICCHIA MARTINA	289	0.001	F



171	WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	CAVICCHIA MARTINA	18.704	0.033	F
172	WILLIAM BLAIR INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND	CAVICCHIA MARTINA	56.083	0.100	F
173	MAINSTAY VP INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	CAVICCHIA MARTINA	110.816	0.198	F
174	MAINSTAY INTERNATIONAL EQUITY FUND	CAVICCHIA MARTINA	72.651	0.130	F
175	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	CAVICCHIA MARTINA	2.980	0.005	F
176	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	CAVICCHIA MARTINA	8.754	0.016	F
177	LATTICE GLOBAL SMALL CAP STRATEGY ETF	CAVICCHIA MARTINA	142	0.000	F
178	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	CAVICCHIA MARTINA	22.838	0.041	F
179	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	CAVICCHIA MARTINA	929	0.002	F
180	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	CAVICCHIA MARTINA	676	0.001	F
181	MERCER GLOBAL EQUITY FUND	CAVICCHIA MARTINA	14.444	0.026	F
182	MGI FUNDS PLC	CAVICCHIA MARTINA	6.539	0.012	F
183	MGI FUNDS PLC	CAVICCHIA MARTINA	3.704	0.007	F
184	MERCER QIF FUND PLC	CAVICCHIA MARTINA	44.025	0.079	F
185	MERCER QIF CCF	CAVICCHIA MARTINA	1.677	0.003	F
186	MERCER QIF CCF	CAVICCHIA MARTINA	58.962	0.105	F
187	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	CAVICCHIA MARTINA	9.847	0.018	F
188	PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY	CAVICCHIA MARTINA	66.377	0.119	F
189	PACIFIC SELECT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO	CAVICCHIA MARTINA	53.640	0.096	F
190	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	CAVICCHIA MARTINA	4.589	0.008	F
191	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION FUND	CAVICCHIA MARTINA	8.397	0.015	F
192	THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO	CAVICCHIA MARTINA	18.426	0.033	F
193	ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS	CAVICCHIA MARTINA	151.779	0.271	F
194	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	CAVICCHIA MARTINA	6.917	0.012	F
195	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZGI-FONDS HPT	CAVICCHIA MARTINA	1.934	0.003	F
196	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	CAVICCHIA MARTINA	9.032	0.016	F
197	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	CAVICCHIA MARTINA	1.531	0.003	F
198	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	CAVICCHIA MARTINA	1.282	0.002	F
199	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	CAVICCHIA MARTINA	1.244	0.002	F
200	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	CAVICCHIA MARTINA	1.666	0.003	F
201	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	CAVICCHIA MARTINA	1.109	0.002	F
202	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	CAVICCHIA MARTINA	1.501	0.003	F
203	UNIVERSITY OF WASHINGTON	CAVICCHIA MARTINA	4.914	0.009	F
204	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	CAVICCHIA MARTINA	28.688	0.051	F
205	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	CAVICCHIA MARTINA	233	0.000	F
206	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED EUROPE EQUITY FUND	CAVICCHIA MARTINA	40	0.000	F
207	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL EQUITY FUND	CAVICCHIA MARTINA	110	0.000	F
208	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP	CAVICCHIA MARTINA	63	0.000	F
209	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	CAVICCHIA MARTINA	31.727	0.057	F
210	WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND	CAVICCHIA MARTINA	235.829	0.422	F
211	WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGED EQUITY FUND	CAVICCHIA MARTINA	32	0.000	F
212	WISDOMTREE EUROPE DIVIDEND GROWTH FUND	CAVICCHIA MARTINA	363	0.001	F
213	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	CAVICCHIA MARTINA	16.213	0.029	F
214	WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR	CAVICCHIA MARTINA	802	0.001	F
215	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	CAVICCHIA MARTINA	1.623	0.003	F



261	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	CAVICCHIA MARTINA	50.273	0.090	F
262	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	CAVICCHIA MARTINA	4.413	0.008	F
263	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	CAVICCHIA MARTINA	22.197	0.040	F
264	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	CAVICCHIA MARTINA	20	0.000	F
265	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	CAVICCHIA MARTINA	141	0.000	F
266	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	CAVICCHIA MARTINA	334	0.001	F
267	ROYCE VALUE TRUST INC	CAVICCHIA MARTINA	7.000	0.013	F
268	ROYCE INTERNATIONAL PREMIER FUND	CAVICCHIA MARTINA	22.500	0.040	F
269	ROYCE GLOBAL VALUETRUST, INC.	CAVICCHIA MARTINA	14.000	0.025	F
270	FIDELITY FUNDS SICAV	CAVICCHIA MARTINA	220.886	0.395	F
271	WTC NA MULTIPLE CTF TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQUITY PORTFOLIO	CAVICCHIA MARTINA	2.093	0.004	F
272	WELL TRCO NA MULTI. COLLECT. INV FUND	CAVICCHIA MARTINA	44.890	0.080	F
273	STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST	CAVICCHIA MARTINA	5.040	0.009	F
274	TEACHERS'S RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	CAVICCHIA MARTINA	39.228	0.070	F
275	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	CAVICCHIA MARTINA	18.850	0.034	F
276	NYKREDIT BANK AS	CAVICCHIA MARTINA	80.432	0.144	F
277	BROWN ADVISORY STRATEGIC EUROPEAN EQUITY FUND	CAVICCHIA MARTINA	198.650	0.355	F
278	THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	CAVICCHIA MARTINA	91.239	0.163	F
279	MERCER QIF CCF	CAVICCHIA MARTINA	97.730	0.175	F
280	GOLDMAN SACHS FUNDS II	CAVICCHIA MARTINA	27.920	0.050	F
281	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COM ALPHA STRATEGIES PTF	CAVICCHIA MARTINA	26.116	0.047	F
282	WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	CAVICCHIA MARTINA	157.474	0.281	F
283	WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	CAVICCHIA MARTINA	1.997	0.004	F
284	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM EUROPE SMALLER CO PTF	CAVICCHIA MARTINA	684	0.001	F
285	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	CAVICCHIA MARTINA	7.598	0.014	F
286	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	CAVICCHIA MARTINA	1.861	0.003	F
287	TAX - MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	CAVICCHIA MARTINA	1.529	0.003	F
288	PARAMETRIC GLOBAL SMALL-CAP FUND	CAVICCHIA MARTINA	159	0.000	F
289	FIRST STATE INVESTMENTS ICYC - STEWART INV WORLDWIDE SUST FUND	CAVICCHIA MARTINA	52.856	0.094	F
290	PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	CAVICCHIA MARTINA	239	0.000	F
291	INTERNATIONAL SELECT PARTNERS LP KABOUTER MANAGEMENT, LLC	CAVICCHIA MARTINA	7.704	0.014	F
292	KABOUTER INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND II, LLC KABOUTER MANAGEMENT LLC	CAVICCHIA MARTINA	775.076	1.385	F
293	CFP TRUST KABOUTER MANAGEMENT, LLC	CAVICCHIA MARTINA	1.959	0.004	F
294	KABOUTER INTERNATIONAL MISSION FUND LLC KABOUTER MANAGEMENT LLC	CAVICCHIA MARTINA	14.828	0.027	F
295	BBH BOSTON CUST FOR THE ADVISORS' INNER CIRCLE FUND - CORNERSTONE ADVISORS' GLOBAL PUBLIC EQUITY	CAVICCHIA MARTINA	1.323	0.002	F
296	DANTAS SUPERANNUATION PLAN	CAVICCHIA MARTINA	11.949	0.021	F
297	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD	CAVICCHIA MARTINA	40.890	0.073	F
298	ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	CAVICCHIA MARTINA	69.061	0.123	F
299	EATON VANCE CORP	CAVICCHIA MARTINA	170	0.000	F
300	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP FUND.	CAVICCHIA MARTINA	9.350	0.017	F
301	TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED	CAVICCHIA MARTINA	2.007	0.004	F
302	ISCHRÖDER GLOBAL ENHANCED INDEX FUND	CAVICCHIA MARTINA	38.226	0.068	F
303	WHOLESALE UNIT TRUST GLOBAL SHS FUND 5	CAVICCHIA MARTINA	5.201	0.009	F
304	AMP CAPITAL SPECIALIST INTERNATIONAL SHA	CAVICCHIA MARTINA	9.746	0.017	F
305	HOUR GLASS INTERNAT SHARES (UNHEDGED) FU	CAVICCHIA MARTINA	11.458	0.020	F



351	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	CAVICCHIA MARTINA	242.149	0.433	F
352	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	CAVICCHIA MARTINA	151.219	0.270	F
353	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	CAVICCHIA MARTINA	14.477	0.028	F
354	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	CAVICCHIA MARTINA	1.466	0.003	F
355	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	CAVICCHIA MARTINA	6.486	0.012	F
356	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	CAVICCHIA MARTINA	24.335	0.043	F
357	STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS	CAVICCHIA MARTINA	37.493	0.087	F
358	MUL TIPARTNER SICAV	CAVICCHIA MARTINA	1.400	0.003	F
359	MUL TIPARTNER SICAV	CAVICCHIA MARTINA	39.743	0.071	F
360	BNP PARIBAS L1	CAVICCHIA MARTINA	55.181	0.099	F
361	NORDEA 1 SICAV	CAVICCHIA MARTINA	216.538	0.387	F
362	INVESTINGSFØRENINGEN NORDEA INVEST EUROPA SMALL CAP	CAVICCHIA MARTINA	22.584	0.040	F
363	THE CAR CARE PENSION PLAN	CAVICCHIA MARTINA	4.380	0.008	F
364	YAR INSURANCE PRODUCTS FUND OVERSEAS POR	CAVICCHIA MARTINA	101.200	0.181	F
365	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY OVER	CAVICCHIA MARTINA	420.800	0.752	F
366	FIDELITY ADVISOR SERIES VIII FIDELITY ADVISOR OVERSEAS FUND	CAVICCHIA MARTINA	43.100	0.077	F
367	THE GENERAL MOTORS CANADIAN HOURLY-RATE EMPL PENSION PLAN	CAVICCHIA MARTINA	5.194	0.009	F
368	THE GENERAL MOTORS CANAD RETIREMENT PROGR FOR SALARIED EMPL	CAVICCHIA MARTINA	869	0.002	F
369	GMAM GROUP PENSION TRUST II	CAVICCHIA MARTINA	4.379	0.008	F
370	GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST	CAVICCHIA MARTINA	21.842	0.039	F
371	AMG FUND PLC	CAVICCHIA MARTINA	1.150	0.002	F
372	LTW GROUP HOLDINGS, LLC	CAVICCHIA MARTINA	7.400	0.013	F
373	LOY PARTNERSHIP, LLC	CAVICCHIA MARTINA	4.200	0.008	F
374	RAMI PARTNERS, LLC	CAVICCHIA MARTINA	2.900	0.005	F
375	THE WALTON FAMILY FOUNDATION	CAVICCHIA MARTINA	12.200	0.022	F
376	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 3	CAVICCHIA MARTINA	5.500	0.010	F
377	THE UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION, INC	CAVICCHIA MARTINA	8.000	0.014	F
378	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12	CAVICCHIA MARTINA	4.700	0.008	F
379	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8	CAVICCHIA MARTINA	5.500	0.010	F
380	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 2	CAVICCHIA MARTINA	5.500	0.010	F
381	TIMESQUARE FOCUS FUND LP	CAVICCHIA MARTINA	1.250	0.002	F
382	AMG TIMESSQUARE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	CAVICCHIA MARTINA	6.625	0.012	F
383	REALDANIA	CAVICCHIA MARTINA	24.200	0.043	F
384	JOHN S. & JAMES L. KNIGHT FOUNDATION	CAVICCHIA MARTINA	10.300	0.018	F
385	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY	CAVICCHIA MARTINA	2.000	0.004	N
386	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY	CAVICCHIA MARTINA	30.000	0.054	N
387	INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY	CAVICCHIA MARTINA	15.000	0.027	N
388	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA	CAVICCHIA MARTINA	26.647	0.048	F
389	PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY	CAVICCHIA MARTINA	9.273	0.017	F
390	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EAFE SMALL CAP HEDGED EQUITY ETF	CAVICCHIA MARTINA	50	0.000	F
391	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF	CAVICCHIA MARTINA	622	0.001	F
392	ARROWSTREET GLOBAL ALPHA EXTENSION FUNDO I	CAVICCHIA MARTINA	5.014	0.009	F
393	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND	CAVICCHIA MARY ISA	37.742	0.067	F
394	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND II	CAVICCHIA MARTINA	1.670	0.003	F
395	GOVERNMENT OF NORWAY	CAVICCHIA MARTINA	868.747	1.553	F



441	VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			CAVICCHIA MARTINA	15.134	F
442	FCP AMUNDI SMALL CAP EURO			CAVICCHIA MARTINA	102.909	F
443	FCP HSBC TECHNOLOGIE			CAVICCHIA MARTINA	20.250	F
444	CI GLOBAL EQUITIES FUND LEVEL 1			CAVICCHIA MARTINA	3.085	F
445	CI GLOBAL EQUITIES FUND LEVEL 1			CAVICCHIA MARTINA	9.708	F
446	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED			CAVICCHIA MARTINA	1.895	F
447	TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP			CAVICCHIA MARTINA	980	F
448	TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP			CAVICCHIA MARTINA	810	F
449	ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY			CAVICCHIA MARTINA	9.003	F
450	ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY			CAVICCHIA MARTINA	7.648	F
451	ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			CAVICCHIA MARTINA	12.282	F
452	ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			CAVICCHIA MARTINA	9.532	F
453	EURIZON EASY FUND EQUITY ITALY LITE			CAVICCHIA MARTINA	6.256	N
454	EURIZON EASY FUND EQUITY ITALY			CAVICCHIA MARTINA	20.014	N
455	IP INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.R.L.			BAZZONI RAFFAELE	24.493.454	F
456	FINDE S.P.A.			BAZZONI RAFFAELE	530.000	F
457	ETICA SGR SPA F.DO ETICA AZIONARIO			VISCOVI ALESSANDRA	26.928	F
458	ETICA SGR SPA F.DO ETICA BILANCIATO			VISCOVI ALESSANDRA	65.259	F
459	ETICA SGR SPA F.DO ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO			VISCOVI ALESSANDRA	17.658	F
460	ETICA SGR SPA F.DO ETICA RENDITA BILANCIATA			VISCOVI ALESSANDRA	5.003	F
461	BONIOLO ANTONIO			LUCCHETTI MARIA MADDALENA	400.000	F
462	EVEN CHEN MENACHEM			LUCCHETTI MARIA MADDALENA	2.498.936	F
463	SARAGO SRL			LUCCHETTI MARIA MADDALENA	2.402.532	F
464	ROSA CARLO			LUCCHETTI MARIA MADDALENA	2.376.682	F
465	VILLA ARMANDO				30	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	46.008.454	99,778%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	29.000	0,063%
NON VOTANTI	73.270	0,159%
TOTALE AZIONI PRESENTI	46.110.724	100,000%



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Vercelli

Firmato Carlo Marchetti

Nel mio studio, 25 maggio 2016

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

